**D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3298**
**Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, che prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi di quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», emanato in attuazione dell'art 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Ricordato che il suddetto decreto interministeriale:

- in base al paragrafo 18, conferisce la facoltà per le regioni, qualora necessario, di adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (3 ottobre 2010);
- in base al paragrafo 17.2 le regioni emanano atti di programmazione delle energie rinnovabili congruenti con la quota minima loro assegnata dallo Stato (burden sharing), in attuazione dell'art. 2 comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che Regione Lombardia, con propria d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10622, ha inteso favorire lo sviluppo delle rinnovabili, anticipando lo Stato anche in assenza della ripartizione a scala regionale dell'obiettivo nazionale (burden sharing), con l'emanazione di proprie Linee guida per autorizzare gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;

Valutato che l'entrata in vigore del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) di fatto ha reso, fin dal 3 gennaio 2011, inapplicabile la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10622, come comunicato dalla Struttura Risorse Energetiche alle Province;

Considerato che in base al punto 1.2 le Linee guida nazionali stabiliscono che le sole Regioni e Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'istallazione di specifiche tipologie di impianti esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 delle medesime;

Considerati, in particolare, dell'articolo 12 del d. lgs. 387/2003:

- il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
- il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003;
- il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici;

Vista legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2011, n 11 e in particolare:

- l'art. 28, comma 1, lettera e-bis), che ha conferito alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);
- l'art. 29, comma 1, lettere b) e i-bis) nel quale è stabilito che spetta alla Giunta Regionale adottare Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, comma 1 lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all'art. 6, commi 9 e 11, del d. lgs. 28/2011;

Considerato il decreto legislativo 28/2011:

- che all'art. 4 regola le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili secondo un principio di proporzionalità in autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003, in procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del d. lgs. 28/2011, in comunicazione di attività in edilizia libera, di cui all'art. 6 comma 9 del medesimo d. lgs.;
- che all'art. 5 comma 2 esplicita i tempi del procedimento di autorizzazione unica, fatti salvi il previo espletamento, qualora previsti, delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la legislazione che per specifico rilievo afferisce alla materia degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue successive integrazioni e modificazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto interministeriale dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4 agosto 2011;

Visto il decreto 5 ottobre 2010, n. 10074, del Dirigente della Struttura Risorse Energetiche della Direzione Generale Ambiente Energia e Reti, che istituisce il Tavolo di confronto con le Province lombarde e ANCI Lombardia per l'armonizzazione delle prassi autorizzative di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili;

Considerato che ai lavori hanno partecipato portando il proprio contributo:

- Direzione Generale Agricoltura;
- Direzione Generale Territorio e Urbanistica;
- Direzione Generale Semplificazione;

– Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio;
– Direzione Generale Sanità;
– CESTEC;
– Province lombarde;
– ANCI Lombardia;
– ARPA Lombardia;
– Associazioni Produttori Energie Rinnovabili;
– Consorzio Assoutility – rappresentante di Assolombarda;
– Confagricoltura Lombardia;

Considerato che il Tavolo ha prodotto il documento «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» che fornisce elementi per l'espletamento dell'azione amministrativa propria degli Enti delegati e per l'azione di coordinamento e armonizzazione da parte di Regione Lombardia;

Ritenuto che il documento in argomento determini un sistema di regole amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) che riguarda materie d'interesse di diverse Direzioni Generali;

Dato atto che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 17 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», sono demandate a successivo atto di Giunta;

Valutata l'opportunità di approvare il documento «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» allo scopo di fornire alle Province e agli operatori del settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei medesimi impianti;

Considerata l'opportunità di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di approvare con atto dirigenziale i facsimili della modulistica per i vari iter amministrativi propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e un documento contenente approfondimenti tecnici sull'Allegato al presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia» allegato alla presente deliberazione e gli allegati parti integranti:

- Allegato 1 Elenco indicativo atti assenso che confluiscono nel procedimento Autorizzazione Unica;
- Allegato 2.1 quadro sinottico titoli abilitativi fotovoltaico;
- Allegato 2.2 quadro sinottico titoli abilitativi eolico;
- Allegato 2.3 quadro sinottico titoli abilitativi biomasse e biogas;
- Allegato 2.4 quadro sinottico titoli abilitativi idroelettrico;

2. di abrogare l'Allegato 1 della d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10622 *«Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile – stralcio per impianti fotovoltaici ed eolici»*, in quanto sostituito dal documento allegato al presente atto;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di approvare con atto dirigenziale i facsimili della modulistica per i vari iter amministrativi propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di approvare con atto dirigenziale un documento contenente approfondimenti tecnici sull'Allegato al presente atto;

5. di pubblicare il documento allegato al presente atto sul BURL e sul portale della Direzione competente.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO

**Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia**

**Indice**

*Parte I – Oggetto*
1.1 Campo di applicazione

*Parte II – Disposizioni generali*
2.1 Definizioni
2.2 Princìpi generali inerenti l'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili
2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete
2.4 Oneri informativi a carico del Gestore di rete
2.5 Trasparenza amministrativa
2.6 Monitoraggio
2.7 Oneri istruttori

*Parte III – Regime giuridico delle autorizzazioni*
3.1 Interventi in Edilizia Libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori
3.2 Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera
3.3 Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata
3.4 Procedura Abilitativa Semplificata
3.5 Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

*Parte IV –Procedimento di Autorizzazione Unica*
4.1 Contenuti minimi dell'istanza per l'Autorizzazione Unica
4.2 Procedimento di Autorizzazione Unica
4.2.1 Svolgimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
4.2.2 Disposizioni particolari per la fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
4.2.3 Avvio della fase di Valutazione di Impatto Ambientale
4.2.4 Disposizioni particolari per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale
4.2.5 Fase di Valutazione di Impatto Ambientale
4.2.6 Avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e verifiche preliminari
4.2.7 Apertura della Conferenza di Servizi
4.2.8 Svolgimento della Conferenza di Servizi e acquisizione dei pareri
4.2.9 Conclusione della Conferenza di Servizi, rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica
4.3 Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e altri procedimenti
4.3.1 Coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004
4.3.2 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
4.3.3 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
4.3.4 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs.. 387/2003 e la Direttiva 92/43/CEE (VIC)
4.3.5 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e il d lgs. 152/2006 Parte II titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)
4.3.6 Relazione tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2006 e l'autorizzazione di cui agli artt. 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
4.3.7 Relazioni tra l'Autorizzazione Unica e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.)
4.3.8 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo urbanistico ed edilizio
4.3.9 Relazioni tra la procedura di Autorizzazione Unica e la disponibilità del suolo oggetto dell'intervento
4.3.10 Impianti alimentati da particolari tipi di biogas
4.3.11 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo sanitario
4.3.12 Coordinamento del procedimento di Autorizzazione Unica con le competenze delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)
4.3.13 Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete trasmissione
4.3.14 Agenzia delle Dogane
4.3.15 Gestore del Servizi Elettrici
4.4. Elenco degli enti con titolarità decisionale nel procedimento autorizzativo
4.5 Definizione dell'importo delle fideiussioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi
4.6 Contenuti dell'Autorizzazione Unica
4.6.1 Durata dell'Autorizzazione Unica

*Parte V – Criteri per l'individuazione delle aree non idonee*

*Parte VI – Indicazioni per biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti*
6.1 Biomasse combustibili e combustibili gassosi
6.2 Sottoprodotti
6.3 Rifiuti

*Parte VII – Condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)*
7.1 Processi di combustione

7.2 Processi di pirolisi
7.3 Processi di gassificazione
7.4 Processi di digestione anaerobica
7.4.1 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse di esclusiva origine agricola
7.4.2 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse anche parzialmente costituite da rifiuti

*Parte VIII – Indicazioni tecniche relative alle opere pertinenziali*
8.1 Viabilità specifica
8.2 Linee elettriche
8.3 Pertinenze
8.4 Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

*Parte IX – Criteri per le misure compensative*
9.1 Impianti fotovoltaici al suolo
9.2 Impianti eolici
9.3 Impianti a biomasse
9.4 Impianti idroelettrici

*Parte X – Controlli e sanzioni*

*Allegati*
*Allegato 1 Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico*
*Allegato 2.1 Quadro sinottico titoli abilitativi fotovoltaico*
*Allegato 2.2 Quadro sinottico titoli abilitativi eolico*
*Allegato 2.3 Quadro sinottico titoli abilitativi biomasse e biogas*
*Allegato 2.4 Quadro sinottico titoli abilitativi idroelettrico*

**Attuazione delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)**

**Parte I – Oggetto**

**1.1 Campo di applicazione**

Il presente atto stabilisce, ai sensi del decreto interministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali) 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (in seguito Linee Guida Nazionali) e del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*", le procedure per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Inoltre il presente documento concorre alla costruzione del PEAR che, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003, analizza i fabbisogni energetici regionali e determina le linee di azione per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

Le presenti Linee Guida saranno seguite da un documento tecnico contenente approfondimenti sulla modalità di applicazione della normativa.

La normativa vigente prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi siano realizzabili in alternativa mediante le seguenti procedure:

- il procedimento di **Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", così come modificato dall'art 5 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dalla Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e bis) della l.r. 26/2003 e s.m.i., fatta salva la competenza di Regione Lombardia per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione e di impianti innovativi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter) della l.r. 26/2003 e il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del r.d. 1775/1933 e dell'art. 44 comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003. L'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- la **Procedura Abilitativa Semplificata**, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 28/2011 recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*".
  La procedura prevede che il titolo abilitativo sia rilasciato dal Comune territorialmente competente, in seguito ad una dichiarazione presentata dal proponente l'impianto circa la sussistenza dei requisiti di legge, mediante un provvedimento espresso reso entro un termine regolato dai commi 2 e 3 dell'art. 2 della l. 241/1990 (30 giorni), ovvero, qualora siano necessari atti di assenso non rientranti nella competenza comunale, mediante un provvedimento espresso reso entro il termine regolato dal comma 3 dell'art. 14-ter della l. 241/1990.
  Ai sensi del comma 9 dell'art 6 del d.lgs. 28/2011 Regione Lombardia estende, fino alla potenza nominale di 1 MWe, la soglia di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata graduando tale possibilità in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare. In particolare per gli impianti fotovoltaici la Procedura Abilitativa Semplificata è adottata per gli impianti realizzati su barriere acustiche fino alla soglia di 1 MWe di picco, per gli impianti ad inseguimento (i cui moduli sono montati su strutture mobili fissate al terreno) fino alla soglia di 200 kWe di picco. Per gli impianti eolici la Procedura Abilitativa Semplificata è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/9/2010) per una potenza di picco compresa tra 50 kWe e 200 kWe.;

- la **Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera**, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del d.p.r. 380/2001.
  Ai sensi del comma 11 dell'art 6 del d.lgs. 28/2011 Regione Lombardia estende il regime della Comunicazione agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici, graduando tale possibilità in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti e agli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili fino alla potenza nominale di 50 kWe, graduando tale possibilità in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti. In particolare per gli impianti fotovoltaici la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è adottata per gli impianti, con superficie dei moduli inferiore a quella del tetto, realizzati su tetti piani di edifici siti fuori dalla zona A) di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 1444/1968 per qualsiasi potenza installata, per gli impianti aderenti o integrati nelle coperture delle pensiline site al di fuori della zona A) di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 1444/1968 con potenza di picco inferiore ad 1 MWe. Per gli impianti eolici la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è adottata per gli impianti che non rispettano i requisiti indicati ai paragrafi 10.1 e 11.7 delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/9/2010) per una potenza di picco inferiore o uguale a 50 kWe.

La realizzazione e l'esercizio delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti (inclusi la costruzione e l'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica) sono autorizzati all'interno delle procedure di Autorizzazione Unica e Procedura Abilitativa Semplificata. La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non è invece titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, che devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 4, ovvero dell'art. 7 nel caso di procedura abbreviata, della l.r. 52/1982.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) oggetto del presente documento sono di seguito indicati:

| |
|---|
| impianti eolici |
| impianti solari fotovoltaici |
| impianti a biomassa |
| impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas |
| impianti idroelettrici |

Tabella 1 – Tipologie impianti oggetto del presente documento.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica (impianti idroelettrici) le procedure di autorizzazione all'installazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. 387/2003 sono attivate solo all'ottenimento della concessione che segue il procedimento di cui al regolamento regionale n. 2/2006 e s.m.i.

Ai fini di promuovere l'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili in quantità proporzionata agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE da raggiungere nel 2020, il d.lgs. 387/2003 incentiva l'immissione nel Sistema Elettrico Nazionale dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati tramite fonti rinnovabili.
Vi sono comunque condizioni per cui è imprescindibile realizzare impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili non fisicamente connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Si ritiene che anche questi impianti concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dei relativi obiettivi regionali declinati attraverso il meccanismo del burden sharing.
Pertanto anche gli impianti di produzione di energia elettrica fisicamente non connessi, mancanti cioè dell'impianto di rete per la connessione (funzionamento in isola), sono autorizzati con le procedure di Autorizzazione Unica, di Procedura Abilitativa Semplificata e di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera.
La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non è titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica che deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 4, ovvero dell'art. 7 nel caso di procedura abbreviata, della l.r. 52/1982.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL e fino alla messa a regime delle procedure informatizzate per la gestione degli iter amministrativi dell'Autorizzazione Unica e della Comunicazione di Edilizia Libera, la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con le suddette procedure è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato all'Amministrazione procedente. Alle altre amministrazioni la documentazione progettuale è trasmessa su supporto informatico (CD Rom). L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.
Solo con il decreto regionale di attivazione della suddette procedure informatizzate, la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico ed è caricata sul sistema informativo regionale che gestisce gli iter istruttori.

Per la Procedura Abilitativa Semplificata, a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL, i dati e le informazioni progettuali saranno prodotte in formato cartaceo in un unico originale destinato all'Amministrazione procedente oltre che su supporto informatico (CD Rom). L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.
Con la pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatica, i dati e le informazioni saranno caricati solo in formato elettronico sul sistema informativo regionale e l'invio della documentazione all'Amministrazione comunale avverrà esclusivamente on line. Alla stessa stregua l'iter istruttorio da parte del Comune avverrà in modalità esclusivamente telematica.

**Parte II – Disposizioni generali**

**2.1 Definizioni**

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

a) energia da fonti rinnovabili: definizione di cui all'art. 2 lett. a) del d.lgs. 28/2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

b) biomassa: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del d. lgs. 28/2011, è la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti da verde pubblico e privato e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) biogas: rientrano in questa categoria i gas di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 387/2003: "gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas". Il biogas è costituito da una miscela di gas (con composizione formata indicativamente da: metano in percentuali mediamente comprese tra il 50% e l'80%, idrogeno molecolare, anidride carbonica) prodotto dalla fermentazione batterica anaerobica di residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse animali, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria;

d) modifica di impianto: qualsiasi intervento sul ciclo tecnologico atto a modificare il funzionamento dell'impianto stesso, oppure sostituzione di macchine, di apparecchiature e/o parti d'impianto;

e) modifica sostanziale di impianto: secondo quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs. 28/2011 sono considerati modifiche sostanziali gli interventi sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti o sulle opere connesse, a prescindere dalla potenza nominale – per gli impianti fotovoltaici a prescindere dalla potenza di picco – che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi. Per gli impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali o totali che modifichino la potenza termica installata o il combustibile rinnovabile utilizzato, oppure, ai sensi dell'art. 268 Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., quegli interventi che comportino una modifica qualitativa delle emissioni o un'alterazione della convogliabilità delle stesse. La modifica sostanziale comporta un nuovo procedimento autorizzativo;

f) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 268 comma 1 lett. ff) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;

g) impianto di co-combustione: impianto di combustione che produce energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili;

h) centrale ibrida: centrale che produce energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili, sia fonti non rinnovabili;

i) potenza elettrica: la potenza attiva nominale lorda dell'impianto riferita alla somma delle potenze elettriche attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. Per potenza attiva nominale di un generatore si considera la massima potenza attiva calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;

j) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, secondo quanto previsto dall'art. 283 comma 1 lett. f) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

k) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore (P.C.I.) del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal produttore, espressa in Watt termici o suoi multipli, secondo quanto previsto dall'art. 268 comma 1 lett. hh) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;

l) cogenerazione: processo integrato di produzione combinata e simultanea di energia elettrica, eventualmente anche di energia meccanica, e di energia termica che garantisce un risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabilite dal d.m. 4/8/2011 e dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 e s.m.i.
Ai fini autorizzativi un impianto è valutato come cogenerativo se, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, presenta un Indice di Risparmio Energetico (IRE) ed il suo Limite Termico (LT) superiori a valori limite, fissati nella deliberazione stessa e soggetti ad aggiornamenti periodici. Il valore del rendimento globale dell'unità cogenerativa è definito al punto 5.2 dell'Allegato II del d. lgs. 4/8/2011. È ammesso indicare nel progetto la stima della quantità di calore utile sulla base dei dati di potenza certificati dal Costruttore e la stima del numero di ore equivalenti di funzionamento nell'anno solare. Il progetto deve dimostrare l'effettivo utilizzo del calore prodotto dal processo principale (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). Per effettivo utilizzo si applica il punto 5.5. dell'Allegato II del d.m. 4/8/2011;

m) energia elettrica qualificabile come cogenerativa: la direttiva 2004/8/CE precisa che:
- la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore con turbina a vapore a contropressione, turbina a gas con recupero termico, motore a combustione interna, microturbine, motori Stirling e celle a combustibile sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari al 75%;
- la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore a ciclo combinato con recupero di calore e con turbina a vapore con condensazione e spillamento sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari all'80%;

n) cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione il cui coefficiente di rendimento, dato dal rapporto tra la resa energetica che ne deriva e combustibile introdotto, caratteristico per ogni tipo di macchina operatrice, è stabilito dai criteri e dalle modalità contenute nel d. lgs. 20/2007 e nelle successive normative di settore;

o) fango: i residui derivanti dai processi di depurazione:
- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (art. 2, comma 1, lettera g, ed art. 28, comma 7, d. lgs. 152/1999 - acque reflue domestiche ed assimilate);
- delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui sopra);
- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili in quanto ad idoneità all'uso agricolo;

p) fango stabilizzato: fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l'applicazione di trattamenti di digestione aerobica od anaerobica (da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze volatili - S.S.V.- del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici. Per l'abbattimento si consideri la seguente relazione $\Delta S.S.V\ \% = \left[1 - \frac{ssV2}{ssv1} \times \frac{(100-ssV1)}{(100-ss\ V2)}\right] \times 100$, dove S.S.V1 = % S.S.V. sul secco fango fresco, S.S.V2 = % S.S.V. sul secco fango stabilizzato, $S.S.V = 100 \cdot [1-(R_{600°C}/R_{105°C})]$ con $R_{105°C}$= residuo secco a 105°C, $R_{600°C}$= residuo secco a 600°C;

q) fango igienizzato: fango che, a seguito di idoneo trattamento (es. compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni), ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l'uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;

r) digestato: ai sensi della norma UNI 10458 *"Impianti per la produzione di gas biologico (biogas)"* è la biomassa stabilizzata in uscita (effluente) dal processo di digestione anaerobica;

s) digestato igienizzato: digestato che ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l'uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;

t) olio vegetale: ai sensi della sezione 4 dell'Allegato X Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. è il materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole;

u) grasso animale: ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009, è un prodotto ottenuto da uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi lavorazione di sottoprodotti di origine animale;

v) bioliquidi: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d. lgs. 28/2011 sono combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto. Per scopi energetici si intende la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento. Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 28/2011 e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 6 del d. lgs. 55/2011, è necessario dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi mediante la presentazione di una relazione che specifichi le emissioni di gas serra prodotte durante l'intero ciclo di vita degli stessi.

### 2.2 Princìpi generali inerenti l'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d. lgs. 79/1999 la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività liberalizzata nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al medesimo d. lgs.
Regione Lombardia organizza i presupposti per consentire ai vari soggetti, pubblici e privati, di svolgere, in condizioni di uguaglianza, l'attività di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della legislazione esistente in materia di tutela ambientale.

A tal fine e in applicazione del punto 1.2 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia concilia le politiche di tutela dell'ambiente con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili a lei assegnata dallo Stato (burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167 della l. 244/2007, come modificato dall'art. 8-bis della l. 13/2009 di conversione del d.l. 208/2008. Regione Lombardia individua le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili per accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di detti impianti sul restante territorio regionale.
Pertanto ai sensi del punto 1.2 delle Linee Guida Nazionali, le Amministrazioni competenti per materia alla tutela del territorio, ambiente, paesaggio (Province, Comuni o Unioni dei Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi) non possono in via generale porre nei propri provvedimenti limitazioni, restrizioni o divieti di tipo generale volti a rallentare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Successivamente alla pubblicazione dell'atto regionale di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili le Amministrazioni sopra richiamate conformano i propri atti (i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, i Piani di Coordinamento dei Parchi e i Piani di Governo del Territorio) sulla base delle

disposizioni contenute nell'atto regionale.
Fino alla individuazione delle predette aree non idonee, per i procedimenti in corso eventuali restrizioni o divieti di realizzazione di singoli progetti sono valutati nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo, basando l'istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità e sulle restrizioni, limitazioni e/o sui divieti presenti negli esistenti Documenti di pianificazione territoriale sovracomunale.

### 2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete

Ai fini dell'applicazione del punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia adotta le definizioni contenute nella deliberazione 4 agosto 2010 – ARG/elt 125/10 "*Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)*".
In particolare:

- connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- Gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- impianto di produzione è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso, delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati, a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione; tale definizione deriva dalle Norme CEI 0-16 (2° ed. 2008) "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", punto 3.29;
- impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione (derivata da CEI 0-16 p.to 3.30);
- impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
- punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o di trasmissione e l'impianto di utenza per la connessione, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica (CEI 0-16 punto 3.45). Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica.

Stanti le definizioni soprarichiamate, Regione Lombardia precisa che il procedimento di Autorizzazione Unica per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, autorizza sia l'impianto di utenza per la connessione, sia l'impianto di rete per la connessione. Pertanto nel caso di realizzazione, modifica o spostamento del tratto di linea costituente l'impianto di rete per la connessione, se con tensione inferiore o uguale a 150 kV, il progetto dell'impianto deve contenere la documentazione tecnica di cui alla l.r. 52/1982, consegnato attraverso il preventivo redatto dal Gestore di rete, ovvero la STMG di cui alla deliberazione 4 agosto 2010 – ARG/elt 125/10.

Secondo il punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, nel caso di grandi impianti o di elevate concentrazioni territoriali di impianti, al fine di ridurre gli impatti delle infrastrutture di rete sull'ambiente e sul paesaggio ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il Gestore di rete può, sulla base di un'apposita istruttoria, ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica e realizzare una stazione di raccolta per dispacciare l'energia elettrica prodotta (ad esempio la cabina primaria 132/15 kV). In tal caso la stazione di raccolta è considerata impianto di rete per la connessione e, nel caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è soggetta al vincolo di ripristino dello stato originario.

Ai fini dell'applicazione del punto 3.4 delle Linee Guida Nazionali, non sono considerati opere connesse i tratti aggiuntivi della rete di distribuzione necessari a trasportare l'energia elettrica prodotta da uno o più impianti situati in una determinata area del territorio, di cui alla lett. z) dell'Allegato A della l.r. 5/2010.
Inoltre per il punto 3.2 delle Linee Guida Nazionali non rientrano tra le opere connesse le linee elettriche con tensione superiore a 150 kV o appartenenti alla RTN gestita da Terna S.p.A. e incluse nel piano di sviluppo della RTN, ai sensi del d.m. 98/2005.

Il d. lgs. 387/2003 ha riconosciuto al produttore la possibilità di realizzare l'impianto di rete necessario per l'attivazione della connessione alla rete per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti all'art. 14, comma 2 lett. d) ha disposto che sia l'AEEG ad emanare direttive per stabilire "*le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore di rete deve adottare, al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione*". L'AEEG ha quindi disciplinato con successive delibere tale facoltà (da ultimo al punto 8.7 della delibera n. 125/10), stabilendo altresì che, una volta costruito, l'impianto di rete per la connessione realizzato dal produttore venga acquisito dal Gestore di rete. Pertanto l'impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete di distribuzione nazionale/RTN che lo utilizza per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione di energia elettrica.

Pertanto, in base a quanto predetto, l'impianto di rete per la connessione, se funzionale a connettere utenze terze, anche passive, non è soggetto al vincolo di ripristino dello stato originario in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

### 2.4 Oneri informativi a carico del Gestore di rete

Ai fini dell'applicazione del punto 4.1 delle Linee Guida Nazionali i Gestori di rete trasmettono, con cadenza quadrimestrale e in formato elettronico, a CESTEC S.p.A. i dati circa le soluzioni di connessione e i loro relativi aggiornamenti (STMG di cui alla deliberazione AEEG ARG/elt/99/08) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili accettate dal soggetto che realizza l'impianto. Regione Lombardia, in collaborazione con i Gestori, provvede alla predisposizione e pubblicazione dei dati che integrano il Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili.

### 2.5 Trasparenza amministrativa

Ai fini dell'applicazione del punto 6.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia istituisce, all'interno del proprio Sistema Informativo Regionale ENergia e Ambiente (SIRENA) una sezione dedicata al Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La sezione FER di SIRENA contiene l'elenco degli impianti realizzati distinti per tipologia impiantistica. Per il popolamento del Registro e il suo aggiornamento, le Province e i Comuni lombardi trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno alla Società CESTEC S.p.A. le informazioni relative allo stato dei titoli abilitativi rilasciati (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata, Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera) o in corso di procedimento secondo modalità che saranno comunicate nel documento tecnico di appendice alle presenti Linee guida.

CESTEC S.p.A. provvede ad incrociare i dati trasmessi da Province e Comuni con le informazioni trasmesse dai Gestori di rete ai sensi del precedente punto 2.4 al fine di estrapolare informazioni energetiche aggregate a livello regionale, provinciale e comunale.

La sezione FER SIRENA rende disponibili alla consultazione pubblica i dati in esso contenuti nel rispetto delle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati sensibili (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003 e al fine di ottenere l'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, le Province rendono disponibile sul proprio sito web il modello di istanza da presentare, nonché l'elenco della documentazione tecnica costituente il progetto da allegare all'istanza sulla base dei contenuti del punto 4.1 del presente documento. Regione Lombardia predispone i modelli dell'istanza e del provvedimento di Autorizzazione Unica. Le Province indicano altresì le modalità e i termini di conclusione dei procedimenti che concorrono all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, e specificano un elenco indicativo delle competenze degli altri enti tenuti ad esprimersi nell'ambito del procedimento. Inoltre le Province rendono altresì disponibili, anche tramite propri siti web, le informazioni sui vincoli territoriali e ambientali atte a facilitare il proponente l'intervento a predisporre il progetto dell'impianto, nonché i provvedimenti di Autorizzazione Unica rilasciati.

### 2.6 Monitoraggio

Ai fini dell'applicazione del punto 7.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia, tramite la propria Società CESTEC S.p.A., redige e trasmette entro il 31 marzo di ogni anno ai competenti Ministeri, la relazione ivi indicata riferita all'anno precedente sulla base dei dati acquisiti nella sezione FER di SIRENA.

### 2.7 Oneri istruttori

Ai fini dell'applicazione del punto 9.1 delle Linee guida nazionali e ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d. lgs. 28/2011 di recepimento della direttiva 28/2009/CE, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di Autorizzazione Unica e di Procedura Abilitativa Semplificata Regione Lombardia individua gli oneri istruttori a carico del proponente l'impianto:

1) gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente per l'espletamento del procedimento unico;
2) gli oneri non sono comprensivi di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti e delle imposte di bollo;
3) gli oneri istruttori non possono configurarsi come misure compensative;
4) gli oneri istruttori sono pari al massimo allo 0,03% dell'importo dell'investimento per la costruzione dell'impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica. L'importo dell'investimento è indicato al punto 4.1 lettera l) sottopunto 6. Pertanto l'importo massimo degli oneri istruttori è calcolato moltiplicando il valore complessivo dell'investimento per 0,0003.

**Parte III – Regime giuridico delle autorizzazioni**

I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), nonché le relative opere ed infrastrutturazione e connessione di detti impianti alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono suddivisi in:

1) Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), di cui all'art. 6 del d.p.r. 380/2001 e al punto 12 delle Linee Guida Nazionali;
2) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all'art. 6 comma 1 del d. lgs. 28/2011;
3) Autorizzazione Unica (AU), di cui all'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003.

Ai sensi delle modifiche introdotte dall'art 11 della l.r. 11/2011 e in attuazione della facoltà concessa dall'art. 6 comma 9 e comma 11 del d. lgs. 28/2011, Regione Lombardia:

- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico, il campo di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare, come specificato nel punto 3.3;
- estende il regime della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti, come specificato nel punto 3.1;
- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche, come specificato nel punto 3.1.

**3.1 Interventi in Edilizia Libera soggetti a Comunicazione di inizio lavori**

Sono interventi in edilizia libera e pertanto assoggettati ad una semplice comunicazione di inizio lavori di inizio lavori gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.

**Fotovoltaico**

*Su edifici – Tetti piani*

1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **aderenti o integrati** nel tetto dell'edificio, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti, **non aderenti o non integrati** nel tetto dell'edificio oppure **aderenti o integrati** nei tetti di edifici **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

   - realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**;

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

3) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici esistenti per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

   - realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

*Su edifici – Tetti non piani*

4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **aderenti o integrati** nel tetto dell'edificio, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

5) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti, **non aderenti o non integrati** nel tetto dell'edificio oppure **aderenti o integrati** nei tetti di edifici **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

6) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici esistenti per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

*Su edifici – Frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze*

7) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici esistenti o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

*Su pensiline*

8) Impianti fotovoltaici **su pensiline** esistenti **site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**:

- **aderenti o integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe**;

- **non aderenti o non integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

*Su serre*

9) Impianti fotovoltaici su serre, **aderenti o integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, realizzati su serre esistenti **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

10) Impianti fotovoltaici su serre, **non aderenti o non integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure **aderente o integrato** nelle coperture di serre **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su serre** esistenti **site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

11) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su serre** esistenti **site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

**Biomasse – Bioliquidi – Biogas**

12) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **non alimentati da rifiuti** o **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 50 kWe**;

- realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

**Eolico**

13) Impianti eolici costituiti da un **singolo generatore** installato **su tetto di edificio** esistente, con **altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e diametro inferiore o uguale a 1 metro**, realizzati su edifici **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

14) Impianti eolici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

15) Impianti eolici **per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 50 kWe**.

16) **Torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

- per le quali sia previsto che **la rilevazione non duri più di 36 mesi**;

- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

**Idroelettrico**

17) Impianti idroelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione non superiore a 200 kWe**.

**Geotermoelettrico**

18) Impianti geotermoelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

### 3.2 Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera

L'Ente competente a ricevere la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è il Comune territorialmente competente.

La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce il titolo abilitativo solo per la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia, mentre le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente con le procedure previste dalla l.r. 52/1982 e s.m.i.

Il ricorso alla Comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso il titolo abilitativo è l'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d. lgs. 387/2003.

Il proponente l'impianto, ovvero chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto presenta al Comune la comunicazione di costruzione, installazione ed esercizio dell'impianto.

La Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera si attua mediante presentazione, precedente all'inizio dei lavori, di una comunicazione. Con atto della Direzione competente si approva il modello della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera.
Alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera il proponente allega la seguente documentazione:

a) riscontro della domanda per la connessione redatto dal Gestore della rete (STMG), per gli impianti connessi alla rete elettrica nazionale;

b) attestazione del titolo ad intervenire *(copie conformi dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto o Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà)*;

c) autocertificazione attestante la presenza o l'assenza di sostanze contenenti amianto;

d) documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto;

e) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di progetto (inquadramento geografico tramite CTR o estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; due sezioni trasversali debitamente quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti) con l'individuazione degli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate *(giallo e rosso)* su almeno una copia degli elaborati;

f) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione delle acque.

Nel caso di progetti che ricadano in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 deve essere allegata alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 4 del DPR 139/2010 e per gli effetti dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004.

Gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere autorizzati con Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera solo se in ingresso agli impianti si hanno rifiuti non pericolosi e gli impianti stessi svolgono le operazioni di cui all'Allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. in quantità e per le operazioni indicate nel d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ovvero nei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
È a carico del proponente dimostrare che l'impianto di cui si chiede la costruzione, l'installazione e l'esercizio svolga esclusivamente le operazioni di recupero secondo le norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ovvero di cui ai decreti previsti dall'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

I seguenti impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico sono impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.):

a) impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW e i gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biodiesel;

b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;

c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

Gli impianti autorizzati con Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera che rientrano in tale elenco non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., tuttavia dovranno rispettare:

- i valori limite individuati all'art. 272 comma 1, o i valori limite individuati dalla specifica disciplina in materia di rifiuti, nonché,

- al pari degli impianti disciplinati in procedura ordinaria, qualora collocati nelle aree critiche individuate dalla d.g.r. 2/8/2007 n. 5290 e s.m.i., i criteri localizzativi riportati nell'Allegato C alla d.g.r. 6501/2001 e s.m.i. e riguardanti la produzione di energia in assetto cogenerativo, il teleriscaldamento o l'autoproduzione di energia elettrica.

Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i, il Comune non può richiedere che gli impianti di cui al punto 3.1, soggetti alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.
Resta comunque ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, per il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.
Nel caso il proponente non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non si applica e in tal caso è automatica l'applicazione della procedura di Autorizzazione Unica.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL e fino alla messa a regime della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera, la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con la suddetta procedura è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato

all'Amministrazione procedente. Alle altre amministrazioni la documentazione progettuale è trasmessa su supporto informatico (CD Rom). L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.
L'Amministrazione procedente trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a CESTEC S.p.A. i dati relativi agli impianti per cui è stata presentata Comunicazione per le attività di aggiornamento del Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili. Regione Lombardia provvede all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati che i Comuni trasmettono a CESTEC S.p.A.
Solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera e sulla base delle tempistiche in esso specificate la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento sul sistema informativo regionale, e l'iter istruttorio segue una gestione esclusivamente telematica.

### 3.3 Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata

Sono assoggettati al procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.

**Fotovoltaico**

*Su edifici – Tetti piani*

1) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici, **non aderenti o non integrati** nel tetto dell'edificio oppure **aderenti o integrati** nei tetti di edifici **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, **indipendentemente dalla capacità di generazione**;

   - realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

2) Impianti fotovoltaici su tetti piani di edifici per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

   - realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**;

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

*Su edifici – Tetti non piani*

3) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici, **non aderenti o non integrati** nel tetto dell'edificio oppure **aderenti o integrati** nei tetti di edifici **ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

   - realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

   - realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, **indipendentemente dalla capacità di generazione**;

- realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

4) Impianti fotovoltaici su tetti non piani di edifici per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

*Su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici*

5) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, **indipendentemente dalla capacità di generazione**;

- realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

*Su pensiline*

6) Impianti fotovoltaici **aderenti o integrati** nelle coperture di pensiline **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**:

- realizzati **su pensiline site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 1 MWe**;

- realizzati **su pensiline site all'interno della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

7) Impianti fotovoltaici **non aderenti o non integrati** nelle coperture di pensiline **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**:

- realizzati **su pensiline site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su pensiline site all'interno della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

8) Impianti fotovoltaici su pensiline **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, **che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**:

- aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

*Su serre*

9) Impianti fotovoltaici su serre, **non aderenti o non integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderenti o integrati nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su serre site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su serre site all'interno della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444**, indipendentemente dalla capacità di generazione**.

10) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su serre site all'interno della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

*Altri impianti*

11) Impianti fotovoltaici su **barriere acustiche** aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe**.

12) Impianti fotovoltaici **a inseguimento**:

- per cui **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;

- per cui **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

13) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati **al suolo** aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe**.

**Biomasse – Bioliquidi – Biogas**

14) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **non alimentati da rifiuti** o **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i., **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL**:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt**;

- **non** operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 250 kWe**;

15) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse **non alimentati da rifiuti** o **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i., **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL**:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt**;

- **non** operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 200 kWe**;

**Eolico**

16) Impianti eolici, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL**:

- per i quali **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse**

**dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 50 kWe e inferiore o uguale a 200 kWe**;

- per i quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una **capacità di generazione inferiore a 60 kWe**.

17) **Torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- per le quali sia previsto che **la rilevazione duri più di 36 mesi**;
- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

**Idroelettrico**

18) Impianti idroelettrici, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL**, aventi una **capacità di generazione inferiore a 100 kWe**.

19) Impianti idroelettrici **realizzati su acquedotti e fognature**, aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe**.

### 3.4 Procedura Abilitativa Semplificata

L'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo Procedura Abilitativa Semplificata è il Comune territorialmente interessato dalla costruzione dell'impianto.

Ai sensi del punto 11.3 delle Linee Guida Nazionali, sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata oltre agli impianti anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica per le quali si applica quanto indicato nel punto 2.3 precedente.

Gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere autorizzati con Procedura Abilitativa Semplificata solo se in ingresso agli impianti si hanno rifiuti non pericolosi e gli impianti stessi svolgono le operazioni nelle con le modalitàindicate nel d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., ovvero nei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e con il d.m. 5/4/06 n. 186.

a) I seguenti impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico sono impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.):impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW e i gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biodiesel

b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;

c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

Gli impianti autorizzati con Procedura Abilitativa Semplificata che rientrano in tale elenco non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., tuttavia dovranno rispettare:

- i valori limite individuati all'art. 272 comma 1, o i valori limite individuati dalla specifica disciplina in materia di rifiuti, nonché,

- al pari degli impianti disciplinati in procedura ordinaria, qualora collocati nelle aree critiche individuate dalla d.g.r. 2/8/2007 n. 5290 e s.m.i., i criteri localizzativi riportati nell'Allegato C alla d.g.r. 6501/2001 e s.m.i. e riguardanti la produzione di energia in assetto cogenerativo, il teleriscaldamento o l'autoproduzione di energia elettrica.

Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i, il Comune non può richiedere che gli impianti di cui al punto 3.2, soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.
Resta comunque ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Procedura Abilitativa Semplificata, per il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.
Nel caso il proponente non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, la Procedura Abilitativa Semplificata non si applica e in tal caso è automatica l'applicazione della procedura di Autorizzazione Unica.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. e) del d.p.r. 380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto per la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, comprese le loro modifiche.

La Procedura Abilitativa Semplificata si attua mediante presentazione, almeno trenta (30) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, di una dichiarazione presentata dal proponente l'impianto e le opere connesse, ovvero dal soggetto che ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. Con atto della Direzione competente si approva il modello dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata.
Alla dichiarazione, il proponente allega la seguente documentazione:

a) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, secondo i criteri di cui al punto 2.6;

b) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di progetto (inquadramento geografico tramite CTR o estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; planimetria quotata dell'impianto e due sezioni trasversali quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti) con l'individuazione degli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate *(giallo e rosso)* su almeno una copia degli elaborati;

c) documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto;

d) preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG) secondo le disposizioni di cui di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, per gli impianti connessi in rete;

e) una relazione, a firma di un progettista abilitato e comprensiva della eventuale relazione di calcolo strutturale, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme sulle distanze minime, di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, l'elenco delle eventuali concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità eventualmente necessari. Nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004, è allegata la relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 15/03/2006 n. 2121;

f) copie dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto (copia conforme titoli registrati quali, ad esempio, i diritti reali di superficie e di usufrutto, contratti preliminari registrati, contratti registrati di proprietà o di affitto del suolo medesimo) o Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà;

g) monitoraggio delle sostanze contenenti amianto, obbligatorio solo in presenza delle stesse;

h) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione delle acque.

Nel caso siano necessari pareri, assensi espressi, autorizzazioni di cui al punto e) di competenza del Comune e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede direttamente alla loro acquisizione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l. 241/1990 e s.m.i., tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Presentata la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata se il responsabile del competente ufficio comunale, entro il termine 30 giorni, riscontra l'assenza di una o più delle condizioni dichiarate, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

In caso di falsa attestazione l'Amministrazione procedente nei confronti del proponente applica l'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e nei confronti del professionista che ha firmato gli elaborati informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Se il Comune non procede decorso il termine di trenta giorni di cui sopra, l'attività di costruzione dell'impianto e delle opere connesse può essere avviata.

Qualora siano necessari pareri, assensi espressi, autorizzazioni di cui ai punti d) ed e) di competenza diversa da quella comunale e queste non siano allegate alla dichiarazione, il competente ufficio comunale provvede ad acquisirli, ovvero convoca entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i. In tal caso il termine di trenta giorni per concedere l'assenso alla costruzione dell'intervento, ovvero per ordinare al proponente di non effettuare l'intervento, decorre dall'adozione della decisione conclusiva della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990 e s.m.i.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si precisa che il d.p.r. 139/2010 individua nell'Allegato 1 le categorie di opere lieve entità soggette ad autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata. Con riferimento all'oggetto del presente documento tali opere sono:

- punto 5: gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
- punto 8: realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie inferiore o uguale a 30 mq;
- punto 28: pannelli solari fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la procedura semplificata non si applica per gli edifici posti nelle zone territoriali omogenee "A", di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, e a quelli tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 42/2004). Sono fatte salve le più favorevoli condizioni del d. lgs. 115/2008.

Per queste fattispecie l'iter di autorizzazione paesaggistica segue le disposizioni di cui al d.p.r. 139/2010, artt. 2 e 4.
Per le fattispecie non elencate nell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010, ossia costruzione ed installazione di impianti di produzione di energia che ricadano sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2006, su edifici posti in zona vincolata dell'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004 o per i casi esclusi del punto 28 dell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010, l'autorizzazione paesaggistica è ottenuta per via ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i.

In caso i lavori finali della Conferenza di servizi facessero emergere un dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14 quater della stessa legge.

Il subordino, da parte dei Comuni, della procedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata alla presentazione di convenzioni onerose, ovvero ad atti di gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto, non è legittimo. Pertanto le convenzioni onerose sottoscritte tra il proponente e i Comuni dopo la pubblicazione del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali) non hanno validità.

La realizzazione dell'impianto deve essere completata entro tre anni dal rilascio dell'assenso alla costruzione dell'intervento, fatta salva la possibilità che il soggetto abilitato, dimostrando l'effettiva capacità di terminare i lavori entro un anno, ottenga la relativa proroga. Decorso il termine previsto senza il completamento dell'impianto, il Comune ordina al proponente dell'impianto il ripristino dello stato dei luoghi.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con la suddetta procedura è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato all'Amministrazione procedente, oltre che su supporto informatico (CD Rom). L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.
L'Amministrazione procedente trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a CESTEC S.p.A. i dati relativi agli impianti per cui è stata presentata domanda di Procedura Abilitativa Semplificata per le attività di aggiornamento del Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili. Regione Lombardia provvede all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati che i Comuni trasmettono a CESTEC S.p.A.

Solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della Procedura Abilitativa Semplificata e sulla base delle tempistiche in esso specificate la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento sul sistema informativo regionale, e l'iter istruttorio segue una gestione esclusivamente telematica.

### 3.5 Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

Sono assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.

**Fotovoltaico**

*Su edifici*

1) Impianti fotovoltaici su edifici per cui la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto** dell'edificio sul quale i moduli sono collocati:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- realizzati **su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**;

- realizzati **su edifici non industriali siti all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

*Su pensiline*

2) Impianti fotovoltaici su pensiline poste **in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, **che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

*Su serre*

3) Impianti fotovoltaici su serre per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati:

- **site al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;

- **site all'interno della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

*Altri impianti*

4) Impianti fotovoltaici su **barriere acustiche** aventi una **capacità di generazione superiore a 1 MWe**.

5) Impianti fotovoltaici **a inseguimento**:

- per cui **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;
- per cui **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

6) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati **al suolo** aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

**Biomasse – Bioliquidi – Biogas**

7) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **non alimentati da rifiuti** o **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i.:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt**;
- **non** operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 250 kWe**;

8) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse **non alimentati da rifiuti** o **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i.:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt**;
- **non** operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 200 kWe**;

9) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

**Eolico**

10) Impianti eolici realizzati **in edifici o impianti industriali** per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**.

11) Impianti eolici, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL**:

- per i quali **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;
- per i quali **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 60 kWe**.

12) **Torri anemometriche**, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS**.

**Idroelettrico**

13) Impianti idroelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**.

14) Impianti idroelettrici, esclusi i casi **per i quali il titolo abilitativo è la CEL**, aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 100 kWe**.

**Geotermoelettrico**

15) Impianti geotermoelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non

comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**.

16) Impianti geotermoelettrici, esclusi i casi **per i quali il titolo abilitativo è la CEL**, **indipendentemente dalla capacità di generazione**.

Sono altresì assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica:

- le centrali ibride e gli impianti di co-combustione (impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che fonti non rinnovabili) di potenza termica inferiore a 300 MW per i quali il soggetto che realizza l'impianto dimostri che la producibilità di energia elettrica imputabile alle sole fonti rinnovabili, calcolata sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del d. lgs. 79/1999, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto è superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dello stesso impianto. A tale riguardo la documentazione atta alla suddetta dimostrazione è parte integrante dei documenti a corredo dell'istanza;

- gli impianti di co-combustione alimentati a rifiuti indipendentemente dalla capacità di generazione elettrica.

Ai sensi dell'art.19 d.m. 18/12/08 gli impianti di combustione, di pirolisi, di gassificazione possono utilizzare come biomassa in ingresso la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti speciali.
Questi impianti sono considerati a fonte rinnovabile programmabile solo per la quota biodegradabile dei rifiuti, che, se non direttamente misurata, è forfettariamente considerata pari al 51% del totale dell'energia prodotta.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente a seguito del procedimento unico di cui al punto 4.

**Parte IV – Procedimento di Autorizzazione Unica**

**4.1 Contenuti minimi dell'istanza per l'Autorizzazione Unica**

Ai fini dell'applicazione del punto 13 delle Linee guida nazionali, Regione Lombardia dispone che gli interventi di costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili assoggettati da Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, sono quelli indicati nel punto 3.5.

Per realizzare tali impianti il proponente presenta domanda di Autorizzazione Unica alla Provincia territorialmente competente a cui allega il progetto definitivo dell'impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, di cui al punto 2.3, delle altre infrastrutture indispensabili previste, dei lavori di dismissione dell'impianto e del ripristino dei luoghi in condizioni del tutto analoghe alla situazione antecedente all'installazione dell'impianto.

Per livello progettuale definitivo, ai fini dell'avvio della procedure di Autorizzazione Unica , Regione Lombardia fa riferimento, per quanto applicabile, all'art. 93 del d. lgs. 163/2006, al Capo II del d.p.r. 554/1999 e al d.p.r. 207/2010.

Gli elaborati minimi costituenti la documentazione progettuale da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) cartografia di inquadramento territoriale dell'impianto oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 1:10.000. La cartografia dovrà riportare, oltre al perimetro dell'impianto, i confini e le distanze dal perimetro dell'impianto dei recettori ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate, quali aree naturali protette, parchi regionali, riserve naturali, siti di Rete Natura 2000, ZPS, SIC, aree soggette a vincoli (paesaggistico, idrogeologico), fasce ed aree PAI, fasce di rispetto del reticolo idrico (r.d. 523/1904), aree di inedificabilità per rischio idrogeologico individuate da specifici provvedimenti. Sono inoltre necessarie le distanze delle abitazioni dal perimetro di impianto;

b) estratto P.R.G./P.G.T. comprensivo di stralcio delle N.T.A. con l'ubicazione dell'impianto oggetto di autorizzazione;

c) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con l'individuazione dei mappali interessati e visure delle proprietà risultanti alla data di presentazione dell'istanza;

d) per gli impianti eolici carta geologica in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;

e) per gli impianti eolici carta geomorfologica in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;

f) gli impianti eolici carta dei dissesti in atto e quiescenti in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;

g) per gli impianti alimentati a biomasse classificate rifiuti o miscelate con rifiuti carta idrogeologica e della vulnerabilità in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;

h) disegni debitamente quotati dei vari componenti, apparecchiature e strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc. In particolare i disegni dovranno comprendere visioni planimetriche e sezioni di tutte le strutture con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 1:50), i percorsi dei cavidotti con sezione tipo e particolari di ancoraggio (scala 1:100 e 1:10) e i particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);

i) documentazione fotografica attestante le condizioni del sito prima dell'intervento e planimetria indicante i punti di scatto;

j) schemi di connessione dell'impianto alla rete elettrica e individuazione del/dei punto/i di connessione;

k) per gli impianti eolici e per gli impianti che comportino movimentazioni di terra considerevoli (maggiore di 1.000 $m^3$) un numero adeguato di sezioni trasversali e longitudinali in scala uguale o superiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti gli sterri e i riporti per l'area di impianto e per le piste/strade di accesso all'impianto;

l) relazione tecnica, firmata da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, contenente:

1. dati generali del proponente;

2. i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;

3. la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o bioliquidi il soddisfacimento delle norme tecniche vigenti), l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o bioliquidi), le ore equivalenti annue di funzionamento, per le biomasse altresì la provenienza della risorsa utilizzata, per gli impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi anemometrici, comunque non inferiori ad un anno, effettuati per il dimensionamento dell'impianto e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento. Con atto della Direzione competente si approvano i contenuti tecnici progettuali minimi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contenenti questo tipo di dati ed informazioni;

4. per gli impianti eolici e idroelettrici, la relazione delle indagini geognostiche, la relazione geotecnica e strutturale per le opere di fondazione. Le relazioni geotecnica e strutturale definiscono, alla luce di specifiche indagini geognostiche, il modello geotecnico del volume del terreno di fondazione influenzato dai manufatti e illustrano gli stati limite previsti dalla normativa tecnica di settore riferiti all'interazione tra i manufatti e il terreno. Se l'area sede dell'impianto è classificata zona sismica, la relazione geotecnica comprende le analisi effettuate per valutare la risposta sismica locale sulla stabilità dei manufatti;

5. la descrizione dell'impianto, le sue fasi realizzative, i tempi e le modalità per la costruzione. Con atto della Direzione competente si approvano i contenuti tecnici progettuali minimi contenenti questo tipo di dati ed informazioni;

6. il computo metrico estimativo dell'impianto;

7. la stima della vita utile, la descrizione delle modalità di dismissione dell'impianto e di smaltimento del materiale utilizzato, contenente una stima dei costi di dismissione dell'impianto, la descrizione delle modalità di ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio o, per gli impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e di recupero ambientale;

8. impegno alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio attraverso il versamento di una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere connesse. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dei luoghi. Sono esclusi gli impianti idroelettrici che restano disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 del T.U. 1775/1933 e dall'articolo 39 del regolamento regionale 2/2006;

9. il calcolo dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Per il calcolo si considerano il valore degli incentivi vigenti e la producibilità annua dell'impianto;

10. per gli impianti di co-combustione, il calcolo attestante che la producibilità di energia elettrica imputabile alle sole fonti rinnovabili per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del d. lgs. 79/1999, è superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dello stesso impianto;

m) altri documenti allegati al progetto:

1. riscontro della domanda di allacciamento alla rete elettrica, presentata al Gestore della rete interessato, e preventivo per la connessione, accettato dal proponente, redatto dal gestore secondo la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) secondo le disposizioni di cui di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia;

2. copie dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse (copia conforme titoli registrati quali, ad esempio, i diritti reali di superficie e di usufrutto, contratti preliminari registrati, contratti registrati di proprietà o di affitto del suolo medesimo);

3. per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;

4. per gli impianti alimentati a biomassa e gli impianti fotovoltaici la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all' esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; per gli impianti diversi dai precedenti la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare;

5. copia della carta di identità del proponente, o di altro documento di identificazione in corso di validità (scansione elettronica del documento);

6. dichiarazione di composizione societaria e acquisizione documentazione antimafia. Ai sensi dell'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n. 183 l'Amministrazione procedente può acquisire d'ufficio, presso la Prefettura territorialmente competente, le informazioni atte ad accertare la non sussistenza nei confronti del richiedente l'Autorizzazione Unica delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 d. lgs. 159/2011. L'Amministrazione procedente provvede a utilizzare, qualora operanti, con la Prefettura forme di consultazione diretta delle informazioni necessarie;

7. relazione paesistica redatta ai sensi della d.g.r. 8/11/2002, n. 11045, ovvero relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 15/03/2006 n. 2121 nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004;

8. nel caso di progetti per i quali è necessario lo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o della Valutazione di Impatto Ambientale, rispettivamente lo Studio Preliminare Ambientale e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA);

9. Studio di Incidenza, nel caso di intervento sottoposto a valutazione d'incidenza (VIC);

10. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, secondo i criteri di cui al punto 2.7;

11. nel caso di impianti i cui processi generino residui che abbiano un'utilizzazione agronomica, gli elaborati del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), redatto nel rispetto delle previsioni del d.m. 7/4/2006 e della d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208;

12. l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica e di cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 1 al presente documento.

Il progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche ed all'ubicazione del medesimo, contiene l'elenco di autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di silenzi assensi comunque denominati e l'indicazione delle relative Amministrazioni preposte, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (vedere Allegato 1). Per Amministrazioni interessate si intendono tutte le amministrazioni pubbliche che a diverso titolo e per specifica competenza normativa e territoriale sono tenute a rilasciare, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, un'autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato nei riguardi della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica.

A partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul BURL e fino alla messa a regime della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo dell'Autorizzazione Unica, la documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con la suddetta procedura è prodotta in formato cartaceo in un unico originale destinato all'Amministrazione procedente.
L'Amministrazione procedente mette a disposizione, per consultazione verso gli altri Enti che partecipano al procedimento la versione cartacea.
L'Amministrazione procedente trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a CESTEC S.p.A. i dati relativi agli impianti per cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica per le attività di aggiornamento del Registro degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili. Regione Lombardia provvede all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati che le Province trasmettono a CESTEC S.p.A.

Solo a decorrere dalla pubblicazione del decreto regionale di attivazione della procedura informatizzata per la gestione dell'iter amministrativo della dell'Autorizzazione Unica e sulla base delle tempistiche in esso specificate la documentazione è prodotta esclusivamente in formato elettronico, tramite caricamento sul sistema informativo regionale, e l'iter istruttorio segue una gestione esclusivamente telematica.

### 4.2 Procedimento di Autorizzazione Unica

Il comma 2 dell'art. 5 del d. lgs. 28/2011 modifica l'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, disponendo che il procedimento di Autorizzazione Unica, al netto dei tempi per la preliminare verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e per l'emanazione del provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale, si concluda nel tempo massimo di 90 giorni.

Per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del d. lgs. 28/2011 e contemperare quanto indicato dal punto 14 delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/9/2010), Regione Lombardia regola il procedimento di Autorizzazione Unica secondo quanto descritto nei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4. Con atto della Direzione competente saranno approvati uno o più elaborati grafici che descrivono gli schemi di flusso concettuali tra i diversi endoprocedimenti e il procedimento di Autorizzazione Unica, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono comprensivi del relativo impianto di rete.

#### *4.2.1 Svolgimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale*

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'art. 28 comma 1 lett. e-bis) e art. 17 comma 1 della l.r. 26/2003, il proponente presenta istanza di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.
L'istanza è corredata del progetto preliminare dell'impianto di produzione di energia da FER e del relativo impianto di rete e dello studio preliminare ambientale di dette opere.

L'autorità competente alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale svolge le attività secondo la procedura prevista dall'art 6 della l.r. 5/2010.
L'avvio della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale avviene sulla base dell'ordine cronologico di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito dell'istanza.

L'esito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale determina le due seguenti fattispecie:

a) se l'impianto di produzione di energia e il relativo impianto di rete sono assoggettati a VIA, si procede dapprima con l'espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale. In tal caso l'assoggettamento a VIA comporta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della l.r. 5/2010, il deposito contestuale delle istanze di VIA e di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003. L'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica è normato dalla l. 241/1990;
b) se l'impianto di produzione di energia e il relativo impianto di rete non sono assoggettati a VIA, si procede con l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003.

Ai fini dello svolgimento di procedure connesse alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, se l'intervento proposto (impianto di produzione di energia e l'impianto di rete):

a) ricade o può produrre effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, l'autorità competente alla valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997, è individuata a seguito degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Nello specifico, se l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità assoggetta a VIA il progetto dell'impianto, la valutazione di incidenza è effettuata, nell'ambito della procedura di VIA, dal settore competente per Rete Natura 2000 dell'autorità competente per la VIA; in caso di non assoggettamento a VIA l'autorità competente alla valutazione di incidenza è l'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000;
b) ricade all'interno di uno stabilimento esistente autorizzato ai sensi del Titolo III-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale valuta se l'impianto di produzione di energia e l'impianto di rete determinano una modifica sostanziale allo stabilimento oggetto di autorizzazione AIA. Ad eccezione degli impianti di gestione rifiuti che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c), c bis, c ter) della l.r. 26/2003 sono di competenza regionale, a partire dalle decorrenze previste dalla l.r. 5/2010 e dal regolamento attuativo della medesima (n.5 del 21 novembre 2011), l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA è la Provincia che, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lett. b) e dell'art. 8 comma 2 della l.r. 24/2006, è anche l'autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale. Nel caso l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA assoggetti a VIA il progetto dell'impianto, il provvedimento di VIA coordina anche l'Autorizzazione Ambientale Integrata. In caso di non assoggettamento a VIA, ma di modifica dell'autorizzazione AIA, quest'ultima ricade nell'Autorizzazione Unica per la parte di procedimento successivo al ricevimento delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Per i suddetti impianti di gestione rifiuti indicati nel comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter) dell'art. 17 della l.r. 26/2003 è la Regione che provvede al rilascio dell'AIA e all'espletamento della verifica di VIA.

#### *4.2.2 Disposizioni particolari per la fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale*

Le indicazioni seguenti determinano le tipologie di impianti assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. È comunque fatta salva la possibilità per il proponente di presentare direttamente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

Regione Lombardia definisce criteri, modalità e metodologie che stabiliscono i casi in cui la previsione di più impianti, alimentati anche da fonti energetiche rinnovabili diversificate e con differenti potenze, determinino pressioni e/o impatti cumulativi sul territorio e sulle matrici ambientali che richiedano, per il nuovo impianto, il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale.

*Impianti fotovoltaici*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella B – sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale:

a) gli impianti industriali non termici, per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ad esclusione degli:
   - impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
   - impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.

Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità prevista dal d. lgs. 152/06 e s.m.i., alla previsione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo si applica il seguente criterio: al nuovo impianto, oggetto di Autorizzazione Unica, posto a distanza inferiore od uguale a 500 metri ad uno autorizzato o esistente, si applica la somma delle potenze di picco di tali impianti e se tale valore è maggiore della soglia di 1 MW, il nuovo impianto forma, ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, con gli impianti esistenti o autorizzati e non ancora costruiti un unico impianto. La distanza è misurata non tenendo conto delle eventuali separazioni quali strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua e confini amministrativi.

L'Amministrazione procedente applica il predetto criterio sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di istanza di assoggettamento ad verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

Tale soglia si applica se l'impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991; nel caso in cui l'impianto ricada anche parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991 la soglia precedente è ridotta del cinquanta per cento e l'impianto è direttamente assoggettato a VIA.

*Impianti alimentati a biomasse*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella B – sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale:

a) gli impianti termici (combustione, pirolisi, gassificazione, digestione anaerobica) per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MWt e inferiore o uguale a 150 MWt;

b) gli impianti che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, anche miscelati con biomasse, in quantità compresa tra 10 t/giorno e 100 t/giorno e che compiono operazioni di cui all'All. B, lett. D10 e all'All. C lett. R1 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (combustione a fini energetici, incenerimento) e gli impianti che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, anche miscelati con biomasse, in quantità superiore a 10 t/giorno e che compiono operazioni di cui all'All. C lett. R3 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (digestione anaerobica, pirolisi, gassificazione);

c) gli impianti che hanno in ingresso rifiuti pericolosi, anche miscelati con biomasse, e che compiono operazioni di cui all'All. C lett. R3 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (digestione anerobica, pirolisi, gassificazione), indipendentemente dalla quantità trattata;

d) gli impianti di trattamento biologico o chimico (digestione anerobica, pirolisi, gassificazione) che hanno in ingresso effluenti di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Se la biomassa in ingresso all'impianto, che svolge operazioni di cui all'All. C lett. R3 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., è miscelata con rifiuti non pericolosi si applica anche la soglia di 10 t/giorno di cui al punto b). Se la biomassa in ingresso all'impianto, che svolge operazioni di cui all'All. C lett. R3 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., è miscelata con rifiuti pericolosi si applica la verifica di assoggettamento alla VIA di cui al punto b), indipendentemente dalla quantità trattata.

Tali soglie si applicano se l'impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991; nel caso in cui l'impianto ricada anche parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991 le soglie precedenti sono ridotte del cinquanta per cento e l'impianto è direttamente assoggettato a VIA.

*Impianti eolici*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella B – sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale:

a) gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Tale soglia si applica se l'impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991; nel caso in cui l'impianto ricada anche parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991 la soglia precedente è ridotta del cinquanta per cento e l'impianto è direttamente assoggettato a VIA.

*Impianti idroelettrici*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella B – sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA regionale:

a) gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW ad esclusione degli:
   - impianti già compresi in progetti di concessioni derivazione d'acqua pubblica già assoggettati a verifica di VIA;
   - impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione;
   - impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV;
   - impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua.

b) le derivazioni di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo ad esclusione delle derivazioni comprendenti impianti già assoggettati a verifica di VIA;

c) le derivazioni di acque sotterranee aventi portata media di concessione superiore a 50 litri al secondo.

Tali soglie si applicano se l'impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991; nel caso in cui l'impianto ricada anche parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991 le soglie precedenti sono ridotte del cinquanta per cento e l'impianto è direttamente assoggettato a VIA.

Prima dell'avvio della fase di pubblicità, di cui all'art. 12 del r.r. 2/2006, l'amministrazione competente alla verifica di VIA acquisisce le risultanze della verifica.

*4.2.3 Avvio della fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

Espletata la fase della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ipotesi di assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero nell'ipotesi di progetti di cui all'Allegato A della l.r. 5/2010 direttamente ricadenti nell'espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale, il proponente presenta all'autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale (SIA) di cui all'art. 22 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale studio è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del medesimo d. lgs.

Per effetto dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. 28/2011, l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non determina la decorrenza dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, perché è propedeutico a quest'ultimo. Pertanto l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non determina la decorrenza dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica.

L'indicazione dell'art. 4 comma 1 della l.r. 5/2010, secondo cui il soggetto proponente l'impianto assoggettato a VIA attiva, contestualmente alla presentazione del SIA, le altre procedure autorizzatorie riferite al progetto, è da intendersi soddisfatta con la presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003. Con atto della Direzione competente è approvato il modello di istanza di Autorizzazione Unica. La presentazione dell'istanza non determina la decorrenza dei tempi per lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica fintanto che non si è concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica e per gli impianti di produzione di energia elettrica che necessitano di prelievi di acque superficiali e sotterranee per lo svolgimento dei cicli di funzionamento degli impianti medesimi, la disposizione di cui all'art. 4 comma 1 della l.r. 5/2010 è da intendersi soddisfatta con la presentazione della domanda di concessione di derivazione, ai sensi dell'art. 8 del r.r. 2/2006.

*4.2.4 Disposizioni particolari per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Impianti alimentati a biomasse*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella A – sono soggetti *ope legis* a VIA regionale:

a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MWt e inferiore o uguale a 300 MWt, compresi quelli che utilizzano come combustibile rifiuti urbani;

b) gli impianti alimentati a biomasse di cui al punto 4.2.2 lett. b) che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, anche miscelati con biomasse, in quantità superiore a 100 t/giorno e che compiono operazioni di cui all'All. B, lett. D10 e all'All. C lett. R1 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (combustione a fini energetici, incenerimento).
La presente tipologia comprende gli impianti di coincenerimento che realizzano produzione di energia utilizzando rifiuti come combustibile principale o accessorio, ovvero realizzano lo smaltimento dei rifiuti sottoponendoli a trattamento termico (art. 2 c. 2 lett. e) del d. lgs. 133/2005).

c) gli impianti alimentati a biomasse di cui al punto 4.2.2 lett b) che hanno in ingresso rifiuti pericolosi, anche miscelati con biomasse, e che compiono operazioni di cui all'All. B, lett. D10 e all'All. C lett. R1 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (combustione a fini energetici, incenerimento), indipendentemente dalla quantità trattata;

d) gli impianti di trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) che hanno in ingresso effluenti di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche con una potenzialità di trattamento superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

*Impianti eolici*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella A – sono soggetti *ope legis* a VIA regionale:

a) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma ubicati nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del d. lgs. 42/2004 e per il cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

*Impianti idroelettrici*

Ai sensi della l.r. 5/2010 – Tabella A – sono soggetti *ope legis* a VIA regionale:

a) le derivazioni di acque sotterranee aventi portata media superiore a 100 litri al secondo.

*4.2.5 Fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si svolge nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente (d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e l.r. 5/2010).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- l'eventuale procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) si coordina con il procedimento di VIA.

A tale riguardo è disposta l'unicità della fase di pubblicità per entrambe le procedure;

- nel caso in cui l'intervento proposto (impianto di produzione di energia e l'impianto di rete) sia contestualmente assoggettato a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di autorizzazione ambientale integrata (AIA) e di Valutazione di Incidenza, il provvedimento di VIA coordina la revisione dell'Autorizzazione Ambientale Integrata e gli esiti della Valutazione di Incidenza.

L'esito negativo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale determina il diniego dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003.

*4.2.6 Avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e verifiche preliminari*

L'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica avviene solo dopo l'espletamento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero con la pronuncia della decisione dell'autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale nel caso di assoggettamento ad essa.

Il dirigente competente all'approvazione del decreto di esito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero del decreto di esito della Valutazione di Impatto Ambientale, comunica la pubblicazione dei decreti all'Amministrazione procedente al procedimento di Autorizzazione Unica.

Nel caso di assoggettamento a V.I.A., l'Amministrazione procedente per il procedimento di Autorizzazione Unica comunica al proponente, a seguito dell'esito della V.I.A., la ripresa dei termini istruttori solo a seguito del deposito di idoneo piano di adeguamento alle eventuali prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale.

Anche nel caso di esclusione da assoggettabilità a V.I.A. il progetto depositato per la procedura di autorizzazione Unica recepisce le prescrizioni dell'esito della verifica.

Il progetto, predisposto secondo le indicazioni del punto 4.1, recepisce le prescrizioni dell'esito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero della Valutazione di Impatto Ambientale. La modalità di presentazione della documentazione progettuale segue le indicazioni riportate negli ultimi capoversi del punto 4.1.

Pena l'improcedibilità dell'istanza, sono oggetto del procedimento di Autorizzazione Unica, e pertanto fanno parte del progetto allegato all'istanza di autorizzazione, gli impianti di rete per la connessione che si rendano strettamente necessari all'immissione in rete e al miglioramento delle condizioni di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta. La risposta da parte del Gestore di rete (STMG o preventivo), di cui al punto 8.7 della deliberazione AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10, viene acquisita preliminarmente prima della Conferenza (in base a quanto disposto dall'art. 13 lett. f delle Linee Guida Nazionali); il preventivo redatto dal Gestore di rete ed esplicitamente accettato dal richiedente deve essere allegato all'istanza di Autorizzazione Unica, come da punto 4.1 lett. m) sottopunto 1. Per il coordinamento delle attività di spettanza del richiedente e del Gestore di rete, si rinvia alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 4 agosto 2010 ARG/elt 125/10 ed in particolare agli articoli 8, 20 e 22 dell'Allegato A per quanto riguarda i criteri ed i contenuti della Soluzione Tecnica Minima Generale/di Dettaglio.

Il procedimento di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003 si svolge mediante lo strumento della Conferenza di Servizi, condotta nel rispetto delle disposizioni della l. 241/1990 e s.m.i. Nel procedimento di Autorizzazione Unica confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica che dà titolo alla costruzione dell'impianto, delle infrastrutture indispensabili, dell'impianto di rete e al loro successivo esercizio, tenuto conto che, nel caso di assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale e la Valutazione di Incidenza sono coordinate dal procedimento di VIA.

Il dirigente dell'Amministrazione competente, responsabile del procedimento, acquisita ricevuta dell'istanza valuta la completezza della documentazione progettuale presentata e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. 241/1990 e s.m.i., comunica al richiedente l'avvio del procedimento. La comunicazione segue le modalità e i contenuti indicati nell'art. 8 della l. 241/1990 e s.m.i. e, qualora la documentazione progettuale sia incompleta, comunica tempestivamente al richiedente l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale mettendo in opera le condizioni di tutela previste dall'art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.

*4.2.7 Apertura della Conferenza di Servizi*

L'art. 5 comma 2 del d. lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva 28/2009/CE, dispone che il procedimento unico per il rilascio dell'Autorizzazione Unica non può superare i 90 giorni.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, se ritenuta procedibile ai sensi del predetto punto 4.2.5, l'Amministrazione competente convoca la Conferenza di Servizi per il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica. La Conferenza di Servizi è indetta ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della l. 241/1990 ed è condotta secondo le procedure previste dagli artt. 14, 14 bis della predetta legge 241/1990.

L'avviso di convocazione delle prima riunione della Conferenza di Servizi è trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte(1).

*4.2.8 Svolgimento della Conferenza di Servizi e acquisizione dei pareri*

Il procedimento unico si esplica attraverso una o più Conferenze di Servizi per l'acquisizione dei pareri, recanti anche le prescrizioni o le richieste di integrazioni al progetto dell'impianto, che concorrono all'espressione dell'esito della Conferenza.

Le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di consenso (Comune, Provincia, Regione) possono chiedere alle altre amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (ARPA, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio) valutazioni tecniche (giudizi tecnici basati su accertamenti condotti su una realtà complessa espressi da organismi in possesso di specifiche competenze specialistiche) o pareri tecnici (opinioni espresse da organismi in possesso di specifiche competenze specialistiche). Ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l. 241/1990 le valutazioni e i pareri in materia ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, qualora richiesti, sono obbligatori.
Le amministrazioni tenute a rilasciare le valutazioni tecniche o i pareri possono chiedere integrazioni alla documentazione istruttoria una sola volta entro la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi. A tal fine è fatta salva la disciplina relativa all'interruzione dei

(1) Per Amministrazioni coinvolte si intendono, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della l.r. 1/2005, "*[…] le amministrazioni che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio*"

termini prevista dall'articolo 16, comma 4 della l. 241/1990 (i termini previsti sono interrotti fino alla ricezione degli elementi istruttori; successivamente il parere è reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione di tali elementi). La Conferenza di Servizi assegna al proponente il progetto il termine di 30 giorni per la predisposizione degli elaborati progettuali rispondenti alle integrazioni richieste in sede di Conferenza.

In caso di mancata ricezione delle integrazioni richieste il responsabile del procedimento determina, entro 10 giorni, la chiusura della procedura comunicando al soggetto interessato e ai soggetti partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 comma 1 e 10 della l. 241/1990 e s.m.i., la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica per carenza documentale e il diniego al progetto.

Le Amministrazioni partecipano alla Conferenza di Servizi tramite il dirigente competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione sulle decisioni di competenza dell'Amministrazione stessa.
Entro il termine del procedimento sono presentati i risultati definitivi dell'attività istruttoria.
L'Amministrazione procedente presenta i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione in materia di rifiuti (ad eccezione degli impianti di cui all'art. 17 comma 1 lett. c), c bis, c ter) della l.r. 26/2003 per i quali la competenza autorizzativa è di Regione Lombardia), concessione idrica e captazione acque, scarichi reflui in corpo idrico superficiale, scarichi reflui in pubblica fognatura, interazioni dell'impianto e delle opere di connessione alla rete di distribuzione con strade di propria competenza, autorizzazione alla costruzione delle rete elettrica di cui alla l.r. 52/1982, trasformazione del bosco, vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo, autorizzazione paesaggistica acquisito il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, acquisizione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico all'esecuzione ed esercizio del tratto di linea elettrica, acquisizione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per le interferenze con le infrastrutture di comunicazione, acquisizione del nulla osta delle Forza Armate per le servitù militari e la sicurezza del volo a bassa quota, acquisizione del nulla osta dell'Aeronautica civile la sicurezza del volo a bassa quota.
Il Comune territorialmente competente presenta i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di urbanistica ed edilizia, aspetti igienico sanitari, salute e sicurezza dei cittadini, eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato degli impianti di digestione anaerobica o delle biomasse residue dall'impianto, Programma Operativo Aziendale.
L'Ente gestore delle aree naturali protette presenta i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di aree protette, trasformazione del bosco, vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo, SIC, ZPS.
I Vigili del Fuoco presentano i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Regione o AIPO presentano i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo principale.
Regione, per gli impianti di cui all'art. 17 comma 1 lett. c), c bis), c ter) della l.r. 26/2003 per i quali detiene la competenza autorizzativa, presenta i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto in materia di trattamento di rifiuti, nonché l'esito della verifica di assoggettamento a VIA.
Il Consorzio di Bonifica competente presenta i risultati in materia di: assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di attraversamenti di canali di bonifica di competenza del Consorzio.

In caso di assenza di una o più Amministrazioni o di mancanza dell'espressione definitiva della volontà dell'Amministrazione, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione – compreso l'assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, incluse le materie VAS, VIA e AIA – il cui dirigente, all'esito dei lavori della Conferenza, sia risultato assente o non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, solo nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto presentato in Conferenza abbia effetto, diretto o indiretto, sulla loro attività. Essi possono formulare in sede di Conferenza proprie osservazioni di cui l'Amministrazione competente potrà, motivatamente, tenere conto nelle prescrizioni che saranno contenute nell'Autorizzazione Unica. A tal fine ad essi è inviata la comunicazione della convocazione della Conferenza di Servizi di cui al presente punto.

*4.2.9 Conclusione della Conferenza di Servizi, rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica*

All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di novanta giorni per la conclusione della procedimento di Autorizzazione Unica, l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze dell'istruttoria e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza dei Servizi, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

Per posizioni prevalenti si intendono le posizioni qualitativamente preponderanti espresse dalle amministrazioni titolate ad esprimersi nella Conferenza e non quelle numericamente maggioritarie. Pertanto l'Amministrazione procedente attribuisce un peso agli interessi coinvolti espressi nella Conferenza e vaglia il contenuto degli eventuali dissensi.
Qualora il dissenso riguardi materie di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità espresse da un'amministrazione deputata a partecipare alla Conferenza di Servizi, l'Amministrazione procedente applica l'art. 14-quater comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata con un provvedimento adottato dal dirigente del competente settore dell'Amministrazione procedente.

In caso di diniego deve essere preventivamente attivata la procedura di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990; inoltre il provvedimento deve indicare le motivazioni tecnico e/o amministrative del diniego (art. 3, comma 1, legge 241/1990 "*Ogni provvedimento amministrativo […] deve essere motivato*" e art. 8, comma 1, legge 241/1990 "*Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*").

Il provvedimento di Autorizzazione Unica emesso ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003 deve essere trasmesso al richiedente/proponente l'intervento e agli enti interessati che hanno partecipato al procedimento unico nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990; lo stesso è pubblicato in formato elettronico sul sito web dell'amministrazione competente ed è trasmesso alla Regione Lombardia per l'inserimento dell'impianto nel Registro Regionale FER (SIRENA).

**4.3 Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e altri procedimenti**

*4.3.1 Coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004*

Per gli impianti di produzione di energia e per i rispettivi impianti di connessione alla rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ubicati in aree assoggettate a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142, del d. lgs. 42/2004 è obbligatoria, ai sensi dell'art. 146 del medesimo d. lgs., l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Ai sensi dell'art. 80 comma 3, lett. e ter) della l.r. 12/2005, il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per i suddetti impianti è di competenza dell'amministrazione provinciale.

Pertanto, affinché il procedimento di acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica sia coordinato con il procedimento di Autorizzazione Unica, entrambi posti in capo all'amministrazione provinciale dalle normative regionali di settore, alla Conferenza di Servizi è invitata la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente.

L'acquisizione del parere della Soprintendenza è parte integrante dell'Autorizzazione Unica.

*4.3.2 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*

Si vedano i punti 4.2.1 e 4.2.2.

*4.3.3 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*

Si vedano i punti 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5.

*4.3.4 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs.. 387/2003 e la Direttiva 92/43/CEE (VIC)*

Ai sensi del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" qualora l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili possa determinare effetti sui siti NATURA 2000, a prescindere dalla sua localizzazione interna o esterna al sito potenzialmente impattato, il progetto dell'impianto è sottoposto a valutazione degli effetti potenzialmente arrecati.

Tale valutazione di incidenza si effettua nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale se l'impianto di produzione di energia e il relativo impianto di rete sono assoggettati a VIA, oppure nell'ambito dell'Autorizzazione Unica qualora il progetto non sia assoggettato a VIA.

Nel caso di assoggettamento a VIA la valutazione di incidenza si effettua come da punto 4.2.1 lettera a).

Nel caso di non assoggettamento a VIA la valutazione di incidenza è resa dall'ente gestore del sito, ovvero dall'autorità preposta se diversa, e si effettua nell'ambito della fase istruttoria prevista dalle procedura di Autorizzazione Unica come da precedente punto 4.2.7. Le risultanze istruttorie confluiscono nella Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, che si conclude entro i termini di cui al precedente punto 4.2.8.

*4.3.5 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e il d lgs. 152/2006 Parte II titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)*

Le indicazioni contenute nel punto 4.2.5 evidenziano le relazioni tra i procedimenti di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Ambientale Integrata:

a) se il progetto di impianto di produzione di energia da FER e il relativo impianto di rete non sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata si coordina direttamente con la procedura di Autorizzazione Unica;
b) nel caso, invece, di assoggettamento a procedura di VIA per l'impianto di produzione di energia da FER e per il relativo impianto di rete, è la procedura di VIA che coordina l'Autorizzazione Ambientale Integrata o la sua revisione.

Nel caso a) l'esito della procedura di AIA si ha a valle della pronuncia di VIA; nel caso b) la procedura di AIA si conclude, necessariamente, prima dell'esito della Conferenza di Servizi della procedura di Autorizzazione Unica. Pertanto la procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata confluisce nella procedura di Autorizzazione Unica a partire dalla convocazione della Conferenza di Servizi e si conclude entro i termini previsti per quest'ultima e indicati nel precedente punto 4.2.8. In quest'ultimo caso la coerenza procedimentale è confermata dal fatto che la lettura combinata dell'art. 29, comma 1, lettera b) e dell'art. 8 comma 2 della l.r. 24/2006 individua la Provincia come Autorità competente sia della procedura Autorizzazione Ambientale Integrata sia della procedura dell'Autorizzazione Unica, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti innovativi di rifiuti che permangono di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c bis) della l.r. 26/2003.

Pertanto nel caso b) qualora la realizzazione dell'impianto di produzione energia da FER sia all'interno di uno stabilimento esistente autorizzato ai sensi del Titolo III-bis del d. lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Unica verifica le eventuali influenze che la realizzazione dell'impianto alimentato da FER può comportare sulle matrici ambientali. Si potranno pertanto verificare, secondo le eventuali interferenze con il processo produttivo già autorizzato, le seguenti ipotesi:

1. l'impianto alimentato da FER determina un impatto sulle matrici ambientali: l'autorità competente all'AIA, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, valuta quali contenuti dell'Autorizzazione Ambientale Integrata vengono modificati e procede in tal senso ad adeguare quest'ultima. L'Autorizzazione Unica recepisce l'aggiornamento dell'Autorizzazione Ambientale Integrata;

2. l'impianto alimentato da FER non determina un impatto sulle matrici ambientali: l'autorità competente all'AIA valuta se la realizzazione dell"impianto di produzione energetica comporta modifiche all'Autorizzazione Ambientale Integrata (modifiche

sostanziali o modifiche non sostanziali tali da aggiornare l'autorizzazione Ambientale Integrata) e procede secondo le disposizioni della d.g.r. 7492/2008, aggiornata dalla d.g.r. 2970/2012.

Per valutare la sostanzialità o meno delle modifiche impiantistiche a cui consegue la necessità di apportare aggiornamenti all'Autorizzazione Ambientale Integrata derivanti dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autorità competente in materia di Autorizzazione Ambientale Integrata fa comunque riferimento alle eventuali specifiche indicazioni che disciplinano il procedimento di Autorizzazione Ambientale Integrata (d.g.r. n. 9/2970 del 2/02//2012, n. 8/7492 del 20/06/2008 e n. 8/8831 del 20/12/2008).

Nel caso di impianti che effettuano trattamenti biologici di fanghi, anche provenienti da più insediamenti in forma singola o consorziata, è necessario individuare la destinazione finale dei residui dei processi. Come indicato nel successivo punto 7.4, nel caso i residui dei processi abbiano un'utilizzazione agronomica il progetto da sottoporre ad Autorizzazione Unica dovrà contenere gli elaborati del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che, redatto secondo le disposizioni vigenti, dovrà valutare la superficie di terreno per lo spandimento dei reflui.

*4.3.6 Relazione tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2006 e l'autorizzazione di cui agli artt. 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Sono assoggettati alla procedura di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003:

- gli impianti di produzione di energia che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., aventi, se operanti in assetto cogenerativo, una capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt, ovvero aventi, se non operanti in assetto cogenerativo, una capacità di generazione uguale o superiore a 200 kWe in caso di utilizzo di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, o a 250 kWe nel caso di utilizzo di biomasse e bioliquidi;

- gli impianti di produzione di energia che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., indipendentemente dalla capacità di generazione;

- gli impianti di produzione di energia che hanno in ingresso rifiuti pericolosi, per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., indipendentemente dalla capacità di generazione;

- le centrali ibride con potenza inferiore a 300 MWe, compresi gli impianti di co-combustione, alimentati, anche parzialmente, da rifiuti e per i quali si applica la procedura di cui all'art. 208 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Autorizzazione Unica, tiene luogo, ricomprendendolo, del procedimento di cui all'art. 208 del d. lgs. 152/2006 e indica le risultanze e le prescrizioni derivanti dall'iter istruttorio per la parte dall'art. 208 comma 11 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

In particolare, ferma restando la disciplina del d. lgs. 133/2005, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti, per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento, dal d. lgs. 133/2005;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre, sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

*4.3.7 Relazioni tra l'Autorizzazione Unica e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.)*

Per tutti gli impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico, il procedimento di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, comprende anche il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, previsto dall'art. 269 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
Per questi impianti i criteri di installazione ed esercizio, ivi inclusi i valori limite delle emissioni, sono definiti nell'Allegato C della d.g.r. 6501/2001 e s.m.i. e nel d. lgs. 133/2005.
In tal senso nelle zone e nei Comuni critici individuati dalla d.g.r. 2/8/2207, n. 5290 e s.m.i. non possono essere autorizzati impianti di produzione esclusiva di energia elettrica a scopi commerciali, fatti salvi i criteri inerenti la cogenerazione, il teleriscaldamento, l'autoproduzione di energia elettrica come stabilito nella d.g.r. 6501/2001 e s.m.i.
Per questi ultimi impianti l'autorizzazione favorisce la creazione di una rete locale di cessione del calore dall'impianto oggetto di autorizzazione verso utenze finali (insediamenti limitrofi produttivi, commerciali o residenziali) le quali possano dismettere propri generatori di calore, con il fine di garantire per la zona oggetto di insediamento dell'impianto un sostanziale pareggio delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Fermi restando i criteri localizzativi stabiliti nell'Allegato C della d.g.r. 6501/2001 e s.m.i. per gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, di cui all'art. 272 comma 1 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., i valori limite di emissione sono individuati nell'Allegato I alla Parte V del d. lgs. 152/2006.

*4.3.8 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo urbanistico ed edilizio*

Premesso, ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 7 del d. lgs. 387/2003, che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- l'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante urbanistica;
- gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) e c), ossia sia gli impianti FER "programmabili" che "non programmabili" possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, salvo l'individuazione nelle predette zone delle aree non idonee, come da Allegato 3 delle Linee Guida Nazionali;

per effetto del combinato disposto delle disposizioni legislative suindicate, che sono direttamente applicabili, e di quanto riportato ai punti 15.1, 15.2, 15.3 delle Linee Guida Nazionali, la non conformità urbanistica dei terreni interessati alla realizzazione dell'impianto FER rispetto alla proposta progettuale presentata non costituisce motivo ostativo alla realizzazione dell'impianto.

D'altra parte il permesso di costruire in deroga alle previsioni urbanistiche, ovvero l'adeguamento dello strumento urbanistico, ha effetti limitatamente alla costruzione ed esercizio dell'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003.

Ai fini dell'applicazione del punto 8 delle Linee Guida Nazionali, il contributo di costruzione non è dovuto per la costruzione di nuovi impianti o per modifiche di quelli esistenti.

*4.3.9 Relazioni tra la procedura di Autorizzazione Unica e la disponibilità del suolo oggetto dell'intervento*

Ai sensi dell'art. 27 comma 42 della legge 99/2009, modificativa dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, per gli impianti fotovoltaici e gli impianti alimentati a biomassa è necessario dimostrare i titoli in base ai quali il proponente ha la disponibilità degli immobili o delle aree su cui realizzare l'impianto e le opere connesse e che quantificano il periodo di tale disponibilità. Analoga dimostrazione è richiesta, ai sensi del punto 13.1 d) delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/09/2010), per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti alimentati a biomassa, per quanto riguarda le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Pertanto, nel caso il proponente l'intervento sia diverso dal proprietario dell'immobile o delle aree su cui si intende realizzare l'impianto e le opere connesse, all'istanza ai sensi dell'art. 12 comma 3) del d. lgs. 387/2003 devono essere allegati copia dei titoli registrati/trascritti (diritto reale di superficie e di usufrutto, contratto preliminare registrato, contratto di proprietà registrato, contratto di affitto registrato) in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27 comma 42 della l. 99/2009. Nel caso il proponente non abbia i predetti requisiti deve dimostrare di avere avviato la procedura di esproprio sulle aree interessate dall'intervento proposto.

In relazione agli impianti fotovoltaici da realizzare al suolo, l'art. 10 commi 4 e 5 del d lgs. 28/2011 detta i requisiti e specifiche tecniche che gli stessi impianti devono possedere per accedere agli incentivi statali. Il comma 4 indica i limiti per gli impianti da realizzare su area agricola: tra questi il limiti a 1 MWe e la destinazione di non più del 10% della superficie disponibile all'impianto.
Il comma 5 prevede che i limiti del comma 4 non si applicano se il terreno è abbandonato da almeno 5 anni; in questo caso pertanto l'impianto può avere superficie maggiore, ed estendersi al 100% della superficie in disponibilità del richiedente.

L'allegato 3A del d.m. 5 maggio 2011 prevede che la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni sia dimostrata dai proprietari attraverso "*esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della Legge 440/1978*". L'art. 4 della legge 440/78 dispone che siano le Regioni a delimitare le singole zone del proprio territorio che risultano caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre, assegnando le terre incolte o abbandonate ai richiedenti, che si obbligano alla coltivazione, sostituendo pertanto i proprietari. La richiesta di coltivazione è notificata, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto. A seguito della notifica il legittimo proprietario può presentare alla Regione un proprio piano di coltivazione, che evita l'assegnazione dello stesso terreno incolto al richiedente (non proprietario).

Stante lo stato di fatto per legge, Regione Lombardia non ha dato applicazione alla Legge 440/1978, ad esempio delimitando aree del territorio regionale ove sono presenti estesi fenomeni di abbandono delle terre suscettibili di utilizzazione agricola, né sono mai pervenute in Regione richieste di assegnazione di terre incolte da coltivare. La conseguenza è che non sono mai state assegnate terre incolte e mai è stato notificata ai proprietari una richiesta di coltivazione delle terre incolte ai sensi della Legge 440/1978.

In conclusione, fatto salvo quanto stabilito nell'atto regionale di approvazione delle Aree non idonee, l'impianto fotovoltaico al suolo può essere realizzato applicando, ai fini dell'accesso agli incentivi statali, i criteri e le delimitazioni specifiche previste dal comma 4 del d. lgs. 28/2011.

*4.3.10 Impianti alimentati da particolari tipi di biogas*

Ai sensi della Sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. gli impianti alimentati da biogas possono essere installati solo nel comprensorio in cui il biogas è prodotto; inoltre il biogas deve provenire da fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche (quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione) non costituite da rifiuti e, in particolare, non deve risultare da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica.

Il biogas di discarica e quello derivante dai rifiuti può essere utilizzato a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Resta ferma per il proponente la possibilità di immettere una parte del biometano prodotto dall'impianto autorizzato nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del d. lgs. 28/2011.

*4.3.11 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo sanitario*

Gli impianti (incenerimento, co-incenerimento, pirolisi, gassificazione, compostaggio e digestione anaerobica) di produzione di energia che hanno in ingresso e trasformano materiali classificati di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. b), c), g) del regolamento medesimo (tracciabilità ai fini del rischio sanitario); tali impianti devono inoltre essere autorizzati ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Agli impianti di biogas e compostaggio soggetti all'obbligo del riconoscimento, si applicano le disposizioni di cui all'All. V Capo I sezione 1 del regolamento (UE) n. 142/2011. I requisiti impiantistici previsti da tali disposizioni sono verificati in sede di Conferenza di Servizi. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, destinati a tali impianti sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) per le operazioni di trasporto, di compilazione del documento commerciale e del registro delle partite.

Sono esclusi dall'obbligo di riconoscimento, di cui all'art. 24 paragrafo 1, g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal d.m. 7 aprile 2006, prodotto dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal d.m. 7 aprile 2006, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale, in conformità al d.m. 7 aprile 2006. Sono altresì esclusi dall'obbligo di riconoscimento di cui sopra gli impianti aziendali di biogas e compostaggio che acquisiscono effluenti tramite i contratti di valorizzazione dell'effluente aziendale di durata pluriennale previsti dalla d.g.r. 2208/2011, in quanto equiparabili ai consorzi interaziendali.

L'impianto di biogas e compostaggio che utilizza stallatico e che è escluso dal riconoscimento, qualora situato all'interno o accanto a siti in cui si tengono animali d'allevamento, deve essere fisicamente separato, se necessario mediante recinzioni, e a distanza

appropriata dall'allevamento (All. V Capo I sezione 1 punto 3 del regolamento (UE) n. 142/2011). La Conferenza di Servizi deve valutare il rispetto del requisito di cui sopra già in sede progettuale intervenendo nel caso in cui non riscontri tale condizione.
L'esclusione dall'obbligo del riconoscimento deve essere specificatamente verificato dalla Conferenza di Servizi che valuta le richieste connesse agli impianti di digestione anerobica o compostaggio. Qualora tali impianti siano situati all'interno o accanto a siti in cui si tengono animali d'allevamento, la Conferenza verifica che la disposizione di cui all'All. V Capo I sezione 1 punto 3 del regolamento (UE) n. 142/2011 sia prevista in sede di progetto.

Gli impianti che usano materiali classificati di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, quali combustibili sono soggetti a riconoscimento, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. d) del regolamento medesimo (tracciabilità ai fini del rischio sanitario), e non rientrano nella fattispecie di cui all'art 185, comma 2 lettera b, del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e, pertanto, risultano esclusi dall'applicazione della Parte IV del medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, dal d lgs. 133/2005 che disciplina l'incenerimento di rifiuti.
Di conseguenza, i limiti da applicare alle emissioni in atmosfera generate dalla combustione sono quelli previsti dalla d.g.r. 6501/2001 all'Allegato C *"Motori a combustione interna, impianti nuovi, alimentati con combustibili liquidi"*.

*4.3.12 Coordinamento del procedimento di Autorizzazione Unica con le competenze delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)*

Il rilascio delle autorizzazioni e quindi la titolarità a partecipare alla Conferenza di Servizi sono di norma di competenza delle sole amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, ecc.) secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i. e come ribadito dalla Circolare del 25 maggio 2008 della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile. ASL (Servizio Prevenzione) e ARPA coadiuvano in sede tecnico-amministrativa le amministrazioni in modo che queste si possano esprimere in sede di Conferenza di Servizi.

ARPA esercita attività di controllo e supporto tecnico-scientifico e di controllo in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 la quale prevede che "*la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente*".

ASL ha competenza in materia di igiene e salute dei cittadini, è titolare della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Per gli impianti di biogas e compostaggio soggetti all'obbligo del riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, ASL partecipa obbligatoriamente alla Conferenza di Servizi verificando il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero del regolamento (UE) n. 142/2011 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, anche attraverso prescrizioni che sono recepite nell'Autorizzazione Unica.

*4.3.13 Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete trasmissione*

Le competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmissione sono del Gestore locale di rete di distribuzione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione, ovvero di Terna s.p.a. nel caso di impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

La richiesta di connessione alla rete è documento da produrre, da parte del proponente l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, all'atto della domanda di Autorizzazione Unica, come disposto nel precedente punto 4.1 lett. u) punto 1. La risposta da parte del Gestore di rete (preventivo ovvero STMG = Soluzione Tecnica Minima Generale), di cui al punto 8.7 della deliberazione AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10, viene acquisita nel corso dell'iter autorizzativo, prima della conclusione della Conferenza di Servizi.

Nel caso il progetto dell'impianto comprenda anche la realizzazione, modifica o spostamento, da parte del soggetto richiedente l'Autorizzazione Unica, di un tratto di linea elettrica con tensione fino a 150 kV, non costituente Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, la Provincia è, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 26/2003, anche l'autorità competente al rilascio della necessaria autorizzazione secondo le procedure della l.r. 52/1982.
In tal caso la procedura di cui alla l.r. 52/1982 è condotta dalla Provincia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica e nel caso in cui il proponente non si sia preventivamente avvalso della procedura abbreviata di cui all'art. 7 della l.r. 52/1982 il procedimento di Autorizzazione Unica coordina e ricomprende il procedimento di autorizzazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della predetta l.r. 52/1982. In tali casi il procedimento di Autorizzazione Unica è esteso a tutti i soggetti coinvolti per l'espressione del parere di cui alla l.r. 52/1982 per l'impianto di rete per la connessione. Nell'arco temporale di interesse della fase pubblicistica della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (45 giorni), la Provincia effettua le pubblicazioni di cui all'art. 3 della l.r. 52/1982 e verifica la documentazione progettuale anche ai fini dell'autorizzazione dell'impianto suddetto. Nell'ambito del procedimento unico e comunque prima della conclusione della Conferenza di Servizi vengono acquisiti il nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'art. 95 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la risposta da parte del Gestore di rete (preventivo ovvero STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale – di cui alla delibera AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10).

Nel caso il soggetto richiedente abbia attivato la procedura di cui all'art. 7 della l.r. 52/1982 la dichiarazione e la documentazione ivi previste, tra cui risposta da parte del Gestore di rete, sono allegate quale parte integrante del progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'autorizzazione alla realizzazione, modifica o spostamento nonché all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione fino a 150 kV costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica nel quale sono disciplinati anche gli obblighi e le modalità di collaudo.
Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si esamina la richiesta di allacciamento inoltrata al Gestore locale di rete. La risposta da parte del gestore di rete (STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale – di cui alla delibera AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10) viene acquista preliminarmente all'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica.

Nel caso di reti con tensione superiore a 150 kV o appartenenti alla RTN gestita da Terna S.p.A., fatto salvo quanto indicato nel punto 2.3, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi della legge 239/2004.

Gli impianti di produzione di energia non connessi alla rete elettrica mediante uno specifico impianto di rete sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente paragrafo.

*4.3.14 Agenzia delle Dogane*

L'Agenzia delle Dogane ha la competenza in merito alla denuncia di apertura di officina elettrica ai sensi del titolo III del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Tuttavia non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dell'Agenzia, che pertanto non verrà convocata in Conferenza di Servizi.

Acquisita l'Autorizzazione Unica il titolare a propria cura avvia gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al predetto d. lgs. 504/1995.

*4.3.15 Gestore del Servizi Elettrici*

Il Gestore Servizi Elettrici (GSE) promuove in Italia lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi e con campagne di informazione per un consumo di energia elettrica responsabile e compatibile con lo sviluppo sostenibile. Esso è titolare della competenza in merito alla qualifica "impianto a fonti rinnovabili" (IAFR) in modo che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili acquisiscano le vigenti incentivazioni tariffarie di vendita dell'energia elettrica prodotta. Non è richiesta alcuna autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte del GSE, che pertanto non verrà convocato in Conferenza di Servizi. L'atto di Autorizzazione Unica dell'impianto presentato dal titolare avvia la procedura per la qualificazione del medesimo per l'incentivazione della produzione di energia.

**4.4. Elenco degli enti con titolarità decisionale nel procedimento autorizzativo**

Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si compie una ricognizione delle competenze autorizzatorie poste in capo alle diverse amministrazioni interessate.

- COMUNE: con competenza in merito a: urbanistica ed edilizia (l.r. 12/2005); aspetti igienico-sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano Utilizzazione Agronomica (PUA); Programma Operativo Aziendale (POA).

  Pareri acquisiti in Conferenza: urbanistica, aspetti igienico-sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Programma Operativo Aziendale (POA); Piano Utilizzazione Agronomica (PUA), se necessario; attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo minore (r. d. 523/1904); autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale con riferimento alla quantità (r. d. 523/1904).

- PROVINCIA: con competenza in merito a: aria (d. lgs. 152/2006), autorizzazione ambientale integrata (d. lgs. 152/2006), rifiuti (d. lgs. 152/2006); captazione acque (r.d. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (d. lgs. 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (l.r. 52/1982); trasformazione del bosco (l.r. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (l.r. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, l.r. 12/2005).

  Pareri acquisiti in Conferenza: aria (d. lgs. 152/2006); autorizzazione ambientale integrata (d. lgs. 152/2006); rifiuti (d. lgs. 152/2006); captazione acque (r.d. 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale con riferimento alla qualità (d. lgs. 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (l.r. 52/1982); trasformazione del bosco (l.r. 31/2008, art. 43); vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (l.r. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, l.r. 12/2005).

Inoltre, in relazione alla particolare ubicazione e tipologia dell'impianto o all'esistenza di vincoli specifici, sono interessati:

1. SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO nel caso l'intervento interessi siti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004.

   Acquisizione parere in Conferenza se l'impianto ricade in area vincolata.

2. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA nel caso l'intervento interessi siti soggetti a vincolo archeologico ai sensi del d. lgs. 42/2004;

   Partecipa alla Conferenza se l'impianto ricade in area vincolata.

3. ENTE GESTORE AREE NATURALI PROTETTE, PARCHI REGIONALI, E RISERVE NATURALI nel caso l'intervento interessi tali aree (legge 394/1991 e l.r. 86/1983), comporti il rilascio delle autorizzazioni per trasformazione del bosco (l.r. 31/2008, art. 43) e per il vincolo idrogeologico e la trasformazione del suolo (l.r. 31/2008, art. 44);

   Partecipa alla Conferenza se l'impianto ricade in area vincolata.

4. ENTE GESTORE DEL SIC/ZPS nel caso l'intervento possa avere incidenza su siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (d.p.r. 357/1997);

   Partecipa alla Conferenza se l'impianto ricade in area vincolata.

5. COMUNITA' MONTANA nel caso di trasformazione del bosco (l.r. 31/2008, art. 43) e per il vincolo idrogeologico e la trasformazione del suolo (l.r. 31/2008, art. 44);

   Partecipa alla Conferenza se è prevista una trasformazione del bosco.

6. PROVINCE per lo scarico in corso d'acqua superficiale;

   Acquisizione parere in Conferenza.

7. ENTE GESTORE PUBBLICA FOGNATURA per lo scarico in pubblica fognatura (l.r. 26/2003 e s.m.i. artt. 47-49);

   Acquisizione parere in Conferenza.

8. VIGILI DEL FUOCO per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (d. lgs. 139/2006). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha la competenza in materia di sicurezza e prevenzione antincendio. È un soggetto da convocare alla Conferenza di Servizi in quanto le eventuali prescrizioni in merito alla prevenzione incendi possono avere influenza anche rispetto all'Autorizzazione Unica. Il richiedente può, a propria discrezione, avvalersi, nell'istanza per la realizzazione dell'impianto, della facoltà di chiedere alla Direzione Regionale VVFF la deroga al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);

   Partecipa alla Conferenza.

9. REGIONE o AIPO per l'autorizzazione ai sensi del r.d. 523/1904 nel caso l'intervento preveda attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo principale e della l.r. 8/1998 per la costruzione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale;

   Partecipa alla Conferenza.

10. REGIONE nel caso l'intervento riguardi impianti di cui all'art. 17 comma 1 lett. c), c bis, c ter) della l.r. 26/2003, per l'Autorizzazione Ambientale Integrata ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e per l'autorizzazione al trattamento di rifiuti ai sensi della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

    Partecipa alla Conferenza.

11. CONSORZI DI BONIFICA per l'autorizzazione ai sensi del r.d. 368/1904 nel caso l'intervento preceda attraversamenti di canali di bonifica di competenza del Consorzio;

    Partecipa alla Conferenza.

12. ASL per l'espressione del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), per la prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente;

    Partecipa alla Conferenza.

13. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia per il rilascio del nulla osta per la costruzione, modifica o spostamento di conduttura di energia elettrica, ai sensi del d. lgs. 259/2003;

    Non partecipa alla Conferenza.

14. ENAC–ENAV per il rilascio del nulla osta per la sicurezza del volo, ai sensi del r.d. 327/1942.

    Non partecipa alla Conferenza.

### 4.5 Definizione dell'importo delle fideiussioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi

Ai fini dell'applicazione del punto 13.1 lett. j) delle Linee Guida Nazionali, a carico dei soggetti proponenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili è richiesto, in fase di istruttoria della domanda per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, l'impegno a corrispondere, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio.

Tale cauzione viene prestata a favore dell'Amministrazione procedente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, all'atto di avvio dei lavori autorizzati.

La polizza ha validità di 5 (cinque) anni, al termine dei quali deve essere rinnovata per scaglioni di 5 anni fino a fine vita dell'impianto. In occasione di ogni rinnovo, la polizza è rivalutata sulla base dell'indice ISTAT di riferimento dei 4 (quattro) anni antecedenti. La polizza rinnovata, altresì, è presentata almeno mesi 1 (uno) prima del termine finale di efficacia legato alla polizza in scadenza, pena la revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi.

Dalla fideiussione sono esclusi gli impianti idroelettrici in quanto già assoggettati ai sensi dell'art. 19 comma 4 del r.r. 2/2006 al versamento di apposita cauzione al momento rilascio della concessione di derivazione e, per quelli con potenza nominale di concessione maggiore 30 kWe, al contestuale versamento di apposita fideiussione da estinguersi dopo il collaudo delle opere.

L'importo della cauzione riguarda il valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale riportato nel progetto dell'impianto. Per tale valutazione il proponente l'impianto effettua un'analisi dei costi utilizzando i Prezziari delle Camere di Commercio di più recente pubblicazione.

Per tutti gli impianti l'importo della fideiussione è determinato dalla seguente relazione:

$$\text{Fideiussione} = (P \times C_{smalt}) + (C_{amb} \times S) + (C_{ripr} \times S)$$

dove:
S = superficie occupata dall'impianto [ha];
P = peso dei materiali costituenti rifiuti dallo smantellamento dell'impianto [t];
$C_{smalt}$ = costo smaltimento materiali costituenti rifiuti [€/t];
$C_{amb}$ = costo opere recupero ambientale [€/ha];
$C_{ripr}$ = costo lavori ripristino [€/ha].

### 4.6 Contenuti dell'Autorizzazione Unica

Ai fini dell'applicazione del punto 15.1 delle Linee Guida Nazionali, l'Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Per tale motivo la Conferenza di servizi è condotta secondo quanto stabilito nei precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4.

L'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Il provvedimento, in conformità al progetto approvato, individua in modo chiaro l'impianto di connessione (impianto di rete per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione), ne autorizza la realizzazione, modifica o spostamento, disciplina gli obblighi e le modalità di collaudo. Il provvedimento inoltre contiene, per l'impianto di rete per la connessione, anche l'autorizzazione all'esercizio a favore del Gestore.

L'Autorizzazione Unica include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità perché il proponente l'impianto ottemperi all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, ottemperi all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Decorso detto termine, salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde efficacia. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.

Ai fini dell'applicazione del punto 15.3 delle Linee Guida Nazionali, qualora gli impianti siano ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, l'Autorizzazione Unica dispone la variante dello strumento urbanistico. Regione Lombardia predispone l'elenco delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti. In particolare, per l'individuazione delle aree non idonee poste in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, Regione Lombardia tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della l. 57/2001, nonché all'art. 14 del d. lgs. 228/2001.

L'Autorizzazione Unica, per la parte relativa all'impianto di produzione, può essere volturata ad un soggetto terzo che ne abbia i requisiti. A tale riguardo l'Amministrazione procedente verifica il possesso dei titoli; in particolare la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e il possesso dei requisiti in materia di antimafia. Il provvedimento di volturazione dell'Autorizzazione Unica riporta, per gli impianti non ancora realizzati o non ancora entrati in esercizio, i termini per l'avvio e la conclusione dei lavori di costruzione ed installazione dell'impianto, ovvero per la sua messa in esercizio, decorsi inutilmente i quali il provvedimento di volturazione perde efficacia.

#### *4.6.1 Durata dell'Autorizzazione Unica*

L'Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall'esercente titolare dell'impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

**Parte V – Criteri per l'individuazione delle aree non idonee**

Regione Lombardia, con proprio provvedimento, individua le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tutela del suolo agricolo nello spirito di quanto previsto dalla LR 31/2008 e, in particolare, dall'art. 4 quater, quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale;

b) nell'ambito della tutela del suolo agricolo quale spazio per la produzione di alimenti, la salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali di qualità, anche sulla base dello sviluppo dell'ambiente rurale di cui all'art. 7 della l. 57/2001, nonché della tutela dei distretti agroalimentari di qualità di cui all'art. 13 del d. lgs. 228/2001;

c) conciliare l'esigenza di tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, assicurando spazi adeguati alle attività imprenditoriali evitando di sottoporre a tutela intere porzioni di territorio sulla base di assunti generali, ma, delimitando i siti non idonei sulla base della presenza di adeguati indici che attestino la concreta esigenza di tutela delle aree determinate in applicazione dei principi esposti nei punti precedenti;

d) l'individuazioni delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

Regione Lombardia effettua una ricognizione dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali adottati che riconoscono produzioni agroalimentari di qualità e istituiscono zone di tutela o vincoli geograficamente delimitati nonché degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica per l'individuazione di ambiti del territorio sottoposto a tutela tra i quali:

a) le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del d. lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;

b) le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923 e all'art. 44 l.r. 31/2008;

c) le aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008;

d) le zone comprese in area di Parco Regionale, in monumenti naturali e in Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) (l.r. 86/1983);

e) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della l. 394/91 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della l. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

f) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;

g) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) e le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE) e di specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

h) le Important Bird Areas (IBA);

i) le zone vincolate ai sensi degli artt. 2, 9, 10 e 11 del d. lgs. 42/2004 (beni culturali) e i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco;

j) le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

k) le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

l) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del d. lgs. 42/2004 (beni paesaggistici);

m) le aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 357/1997, e s.m.i. (S.I.C. e Z.P.S.) – Rete Natura 2000;

n) le zone comprese all'interno delle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc), aeroporti (tutela assoluta e limitazione delle altezze), strade, servitù e vincoli militari (legge 898/1976);

o) le aree comprese nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i. (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);

p) le aree individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 ed eventuali integrazioni riportate nella cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali. In particolare:

1. aree individuate nelle fasce fluviali "A", "B" e "C";

2. aree individuate tra le aree in dissesto;

3. aree individuate tra le zone a rischio idrogeologico molto elevato;

4. aree soggette a vincolo di inedificabilità di cui alla Legge 102/1990 e d.g.r. 13/03/1998 n. 35038 (legge Valtellina);

5. zone classificate in Classe di fattibilità 4 nello studio geologico comunale.

q) aree critiche ai sensi della qualità dell'aria come individuate dalla d.g.r. 6501/2001 e s.m.i.

Regione Lombardia, ottenuti i risultati della ricognizione di cui al punto precedente, valuta, nel merito e sulla base di criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito, quali dei vincoli determinati dalle disposizioni esistenti possano essere mantenuti.

A tal fine individua le aree e i siti non idonei differenziati in relazione alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto.

**Parte VI – Indicazioni per biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti**

Di seguito si propone un approccio che si ritiene di ausilio per assegnare, nei singoli casi, una biomassa ad una delle tre seguenti tipologie: biomasse combustibili, biomasse sottoprodotti, biomasse rifiuti.
L'approccio è desunto dall'esame della normativa vigente e non può essere utilizzato con fini escludenti: non si può affermare che l'appartenenza di una biomassa ad uno degli insiemi individuati la faccia afferire esclusivamente a detto insieme.
In termini esemplificativi: per ritenere che una biomassa appartenga all'insieme dei sottoprodotti è necessario dimostrare che essa possegga nello specifico i requisiti necessari per essere sottoprodotto, oppure perché una biomassa possa figurare tra le biomasse elencate nell'insieme dei combustibili deve essere dimostrato che, in funzione della sua reale provenienza, essa possa essere esclusa dall'insieme dei rifiuti.

**6.1 Biomasse combustibili e combustibili gassosi**

Il presente documento individua, sulla base della ricognizione della normativa vigente, le biomasse che possono essere utilizzate in impianti di produzione di energia, sia direttamente in processi di combustione come combustibili, sia sottoposti a pirolisi o gassificazione con generazione di combustibili gassosi secondari.

Le principali disposizioni normative individuate sono:

- art. 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in legge 205/2008;
- Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni ivi previste;
- art. 18 della legge 96/2010 (Comunitaria 2009);
- regolamento (CE) n. 1069/2009.

Di seguito si riassumono le biomasse combustibili come definite dalla normativa:

i legna da ardere alle condizioni previste nella sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ii materiale vegetale proveniente da coltivazioni dedicate (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

iii materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

iv materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua, anche surriscaldata di legno vergine (cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti), (numero 1 lett. d) della sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 30 comma 14 della legge 99/2009);

v materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

vi carbone di legna (sezione 2 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

vii sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella della sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

viii liquor nero ottenuto nelle cartiere da operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementare il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per il risparmio energetico nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

ix biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella Parte II, sezione 1 paragrafo 3 dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

x biogas derivante dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande della distillazione destinate alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte IV del medesimo decreto legislativo.
Come indicato nel paragrafo 4.3.10, qualora il biogas derivi da processi di digestione anaerobica di rifiuti putrescibili lo stesso può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti;

xi pollina destinata alla combustione nel medesimo processo produttivo se rientrante nella definizione di cui all'art. 185 comma 2 lett. b) "sottoprodotti" (art. 18 c. 1 legge 96/2010 – Legge Comunitaria 2009);

xii gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto (sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

xiii olio vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i); l'olio vegetale deve essere conforme ai requisiti di cui al d. lgs. 55/2011;

xiv combustibili liquidi per scopi energetici quali l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa (bioliquidi). È escluso l'utilizzo dei bioliquidi come carburanti per trasporto (art. 2 comma 1 lett. h) del d. lgs. 28/2011). I bioliquidi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11163:2009.

Ai fini dell'utilizzo delle biomasse negli impianti si richiede la conformità alle norme tecniche di settore. Tra queste si ricordano:

- UNI EN 14961-2:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-3:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 3: Bricchette di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-4:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Cippato di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-5:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Legna da ardere per uso non industriale;
- UNI EN 14961-1:2010 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali;
- UNI/TS 11163:2009 - Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati - Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico.

Il grasso animale è un derivato dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 1, 2, o 3, così come classificati dagli artt. 8, 9 o10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Secondo gli artt. 12, 13, 14 del medesimo Regolamento, i SOA possono essere utilizzati come combustibile, dopo o senza trasformazione preliminare, in un impianto che produce energia.
Il d. lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 185 comma 2 lett. b) esclude i SOA, compresi i prodotti trasformati attualmente contemplati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, dal campo di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006, ad eccezione di quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
La distinzione tra combustione e incenerimento è rilevabile nell'Allegato I punti 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 142/2011, di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ove la combustione è intesa come valorizzazione energetica dei SOA, mentre l'incenerimento è inteso come smaltimento rifiuti.
Inoltre il punto 12 dei considerata della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, afferma che è necessario chiarire il legame con il regolamento (CE) n. 1774/2002, attualmente sostituito dal regolamento (CE) n. 1069/2009, al fine di evitare una duplicazione di norme ed escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti, per esempio la valorizzazione energetica dei SOA.
D'altra parte l'art. 293 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. consente che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della Parte V del decreto medesimo possano essere utilizzati esclusivamente i combustibili contemplati dall'Allegato X alla Parte V del decreto, alle condizioni previste dallo stesso Allegato. In alternativa le condizioni di impiego dei materiali non elencati nell'Allegato X in impianti di produzione di energia devono essere quelle della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
Rimane quindi un'incoerenza tra la normativa comunitaria e quella nazionale.
Precisato che è opportuno consentire un impiego energetico del grasso animale, in particolare quello derivato da sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2, si prospettano tre fattispecie:

a) il grasso animale si configura come un prodotto e in tal caso deve essere conforme alla norma UNI/TS 11163:2009, inoltre il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera;
b) il grasso animale si configura come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e l'onere della dimostrazione di tali requisiti è posto in capo al soggetto che utilizza il grasso animale nei processi di combustione per produrre energia, inoltre il grasso animale deve essere conforme alla norma UNI/TS 11163:2009 e il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera;
c) il grasso animale si configura come rifiuto, in tal caso l'utilizzo in impianti di produzione di energia deve rispettare le condizioni della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., sia per le condizioni di utilizzo, sia per i limiti di emissione in atmosfera.

### 6.2 Sottoprodotti

Il d. lgs. 205/2010, modificativo della Parte IV del d. lgs. 152/2006, introduce l'art. 184-bis con una nuova definizione di sottoprodotto che recita:

"*Articolo 184-bis*

*(Sottoprodotto)*

*1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

*a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

*b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

*c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

*d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*".

Al fine di valutare se una sostanza sia considerata sottoprodotto o rifiuto, si propone come guida lo schema allegato alla comunicazione alla Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 21/2/2007, riportato in Figura 1.

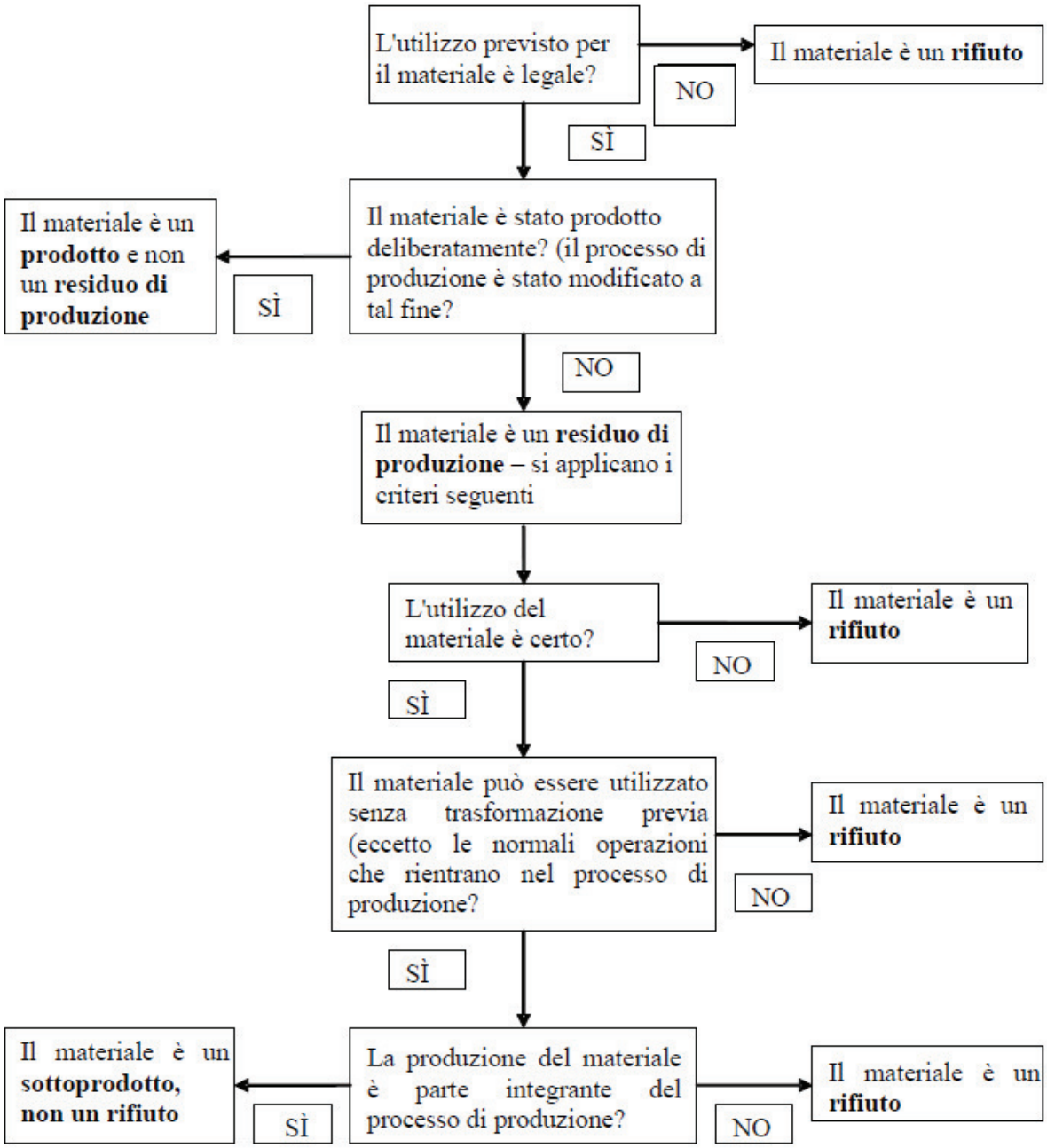


Figura 1 – *Schema di flusso per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto.*

### 6.3 Rifiuti

L'art. 183 comma 1 lett. a) del d. lgs. 152/2006 definisce rifiuto "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*".

È necessaria una breve disamina del concetto di rifiuto. Innanzitutto la definizione pone la centralità sul verbo "disfarsi": unico termine atto a qualificare il rifiuto come tale. Nel caso di cessione a soggetti terzi dell'oggetto o della sostanza in esame esso è considerato rifiuto, a meno che il detentore dimostri che si tratti di sottoprodotto (art. 184-bis del d.lgs. 152/06) o che il rifiuto cessi di essere considerato tale in quanto rispetta le condizioni dell'art. 184-ter del d. lgs. 152/06 (cessazione della qualifica di rifiuto).

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, inclusi il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto o la sostanza è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale oggetto o sostanza;

c) l'oggetto o la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo dell'oggetto o della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'Allegato 2 Suballegato 1 del d.m. 5/02/1998, così come modificato dal d.m. 186 del 05/04/2006, indica i rifiuti non pericolosi che possono essere utilizzati per produrre energia e le condizioni per il loro utilizzo in regime di procedura semplificata (art. 214 e 216 del 152/06); il d.m. 05/05/2006 riporta l'individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

**Parte VII – Condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)**

Nel presente paragrafo si forniscono le indicazioni per gestire/utilizzare i prodotti dei processi che hanno in ingresso le biomasse nella loro accezione più ampia.

A titolo esemplificativo le biomasse in ingresso possono appartenere alle seguenti macrocategorie:

- biomassa di origine forestale vergine, colture di specie agricole, biocombustibili – definite materie prime;
- biomassa di origine agroindustriale e degli allevamenti zootecnici;
- scarti dell'industria del legno e dell'industria degli imballaggi;
- biomassa residuale (fanghi) delle industrie chimiche, della carta, del cuoio, del pellame e tessile;
- biomassa da rifiuto.

A seconda del processo a cui le biomasse sono sottoposte i residui del processo possono avere uno degli utilizzi di seguito indicati.

### 7.1 Processi di combustione

In ingresso nei processi di combustione possono convenientemente entrare le materie prime, gli scarti dell'industria del legno, dell'industria degli imballaggi e la biomassa da rifiuto.

I prodotti di questo processo sono emissioni gassose e ceneri. Queste ultime, se provenienti da rifiuti sono esse stesse rifiuti e vanno opportunamente smaltite (in genere l'operazione è deposito sul o nel suolo D1 – Allegato B del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.) o recuperate.

Nel caso di combustione di biomasse le ceneri possono essere impiegate come fertilizzante (d.m. 5/2/1998 All. 1 punto 18.11).

### 7.2 Processi di pirolisi

In ingresso nei processi di pirolisi possono entrare le biomasse legnose considerate materie prime, gli scarti dell'industria del legno e degli imballaggi, la biomassa residuale dell'industria, la biomassa da rifiuto.

I prodotti del processo sono una fase solida carboniosa (char) che può essere gassificata, una fase liquida catramosa (tar) anch'essa utilizzata come combustibile, e una fase gassosa (syngas) utilizzata direttamente negli impianti per produrre energia elettrica/termica.

Il residuo ultimo è il prodotto della gassificazione del char (ed eventualmente del tar), la cui gestione rientra nell'ambito di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 7.3 Processi di gassificazione

In ingresso nei processi di gassificazione possono entrare tutte le biomasse elencate nel paragrafo 6.1.

I prodotti del processo sono una fase solida carboniosa residuale e una fase gassosa (syngas) utilizzata, al pari dei processi di pirolisi, direttamente negli impianti per produrre energia elettrica.

La gestione dei residui rientra nell'ambito di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 7.4 Processi di digestione anaerobica

In ingresso nei processi di digestione anaerobica possono entrare le biomasse degli allevamenti zootecnici (deiezioni animali), le colture di specie agricole, la biomassa dell'agroindustria, le biomasse fangose delle industrie chimiche, della carta, del cuoio, del pellame e tessile e la biomassa da rifiuto.

Il prodotto del processo è un digestato che può avere un utilizzo come fertilizzante o ammendante, oppure in processi di compostaggio o, in caso di adeguata essicazione, in processi di combustione.

Nel caso di utilizzo come fertilizzante, detto utilizzo richiede particolari attenzioni per i seguenti motivi: il digestato durante la digestione anaerobica si arricchisce principalmente di azoto in forma ammoniacale. Se da un lato la modifica della forma chimica dell'azoto dall'ingestato al digestato è favorevole perché più prontamente disponibile per le piante, d'altra parte la quota parte residua non assorbita dalla pianta può facilmente essere lisciviata dai suoli e trasferirsi alle falde idriche a bassa profondità determinando una contaminazione delle stesse.

Nel caso di ingresso nel processo di digestione anaerobica di fanghi industriali o di rifiuti, il digestato può contenere sostanze chimiche contaminanti, in particolare metalli pesanti, che possono subire fenomeni di chelazione e trasferirsi più facilmente nelle falde idriche sotterranee inquinandole.

Stanti i suddetti rischi, in particolare nelle aree della media pianura lombarda, zona ad alta vulnerabilità idrogeologica da nitrati di origine agricola, si indicano di seguito le modalità a cui attenersi per l'utilizzo del digestato.

#### *7.4.1 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse di esclusiva origine agricola*

La digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, così come definiti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. del 21/11/2007, n. 5868, così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208, può essere eventualmente migliorata in termini di produzione di biogas con l'aggiunta di ulteriori fonti di carbonio in codigestione, valorizzando, per quanto possibile, il ricorso a residui delle colture agrarie e dell'agroindustria, a sottoprodotti e a coltivazioni non direttamente destinate all'alimentazione umana o animale.

L'articolo 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti gli effluenti di allevamento utilizzati ai fini agronomici per effetto dell'art. 112 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.m. 7/4/2006. Tale fattispecie trova riferimento normativo nella rispettiva disciplina di riferimento (d.m. 7/4/2006 e Programma di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e relative disposizioni applicative di cui alla d.g.r. del 21/11/2007, n. 5868, così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208).

Al fine di ricomprendere il digestato tra le altre sostanze naturali e non pericolose provenienti dall'attività agricola e/o utilizzate nella stessa o comunque rientranti nell'ambito di applicazione del d.m. 7 aprile 2006, sono ammesse in ingresso all'impianto di digestione anaerobica esclusivamente le seguenti biomasse:

a) effluenti di allevamento, così come definiti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata da d.g.r. 14/09/2011, n. 2208;

b) residui delle coltivazioni (es. paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc.) e residui prodotti dalle imprese agricole, incluse quelle che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice Civile;

c) sottoprodotti così come definiti dall'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., limitatamente a quelli aventi matrice organica e derivanti da attività agricola e agroalimentari;

d) prodotti agricoli;

e) matrici riconosciute idonee per la somministrazione all'alimentazione animale.

Nel caso di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, eventualmente addizionati con l'aggiunta di fonti di biomassa così come evidenziate nei punti precedenti, il materiale in uscita dall'impianto (digestato) presenta caratteristiche migliorate rispetto a quello in ingresso: il digestato rispetto agli effluenti di allevamento presenta maggiore stabilità, una migliore omogeneità nelle caratteristiche dell'azoto disponibile (maggiore presenza relativa sotto forma ammoniacale), sostanziale minore presenza di microrganismi patogeni (pressoché assenti e/o in quantità non significativa in caso di processo termofilo) , minore emissione di odori molesti, potenziale minore emissione di gas climalteranti e di sostanze precorritrici del PM10 secondario. In particolare se l'impianto di digestione anaerobica ha una sezione di post-trattamento del digestato per separazione solido-liquido, sezione finalizzata a migliorarne l'utilizzo agronomico, le due frazioni ottenute (frazione chiarificata e frazione solida) sono caratterizzate da una più elevata efficacia fertilizzante e da una maggiore protezione dell'ambiente e possono avere le caratteristiche, rispettivamente, di fertilizzante minerale e di ammendante. Sulla base delle caratteristiche ottenute dai processi di digestione anerobica, il digestato, nonché le sue frazioni separate, sono pertanto destinabili all'utilizzo agronomico secondo quanto stabilito dal d.m. 7/4/2006 Capo II, Capo IV, art. 19 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata da d.g.r. 14/09/2011, n. 2208 (a tale riguardo sono da preferire prescrizioni tecnico-gestionali finalizzate a massimizzare l'efficienza di utilizzo da parte delle colture, quali l'incorporamento rapido nel terreno, l'iniezione o la fertirrigazione) e possono essere conferiti ad aziende agricole terze singole od associate, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2135, comma 3 del Codice Civile, nel rispetto della procedura di comunicazione di seguito descritta.

In sintesi è stabilito quanto segue:

1) l'autorizzazione al soggetto che realizza ed esercisce l'impianto di digestione anaerobica è rilasciata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, ovvero secondo procedure semplificate;

2) l'utilizzo agronomico del digestato o delle sue frazioni ottenute per separazione solido-liquido è consentito sulla base della procedura di Comunicazione ai Comuni nel cui territorio risiedono i terreni oggetto di spandimento secondo un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) redatto nel rispetto delle previsioni del d.m. 7/4/2006 e della d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208;

Regione Lombardia, attraverso la procedura di Comunicazione che per gli aspetti informatici fa riferimento alle informazioni presenti nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), gestisce i processi di cessione/acquisizione tra i soggetti utilizzatori del digestato e il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica, e rende tracciabili le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura. I contratti di cessione/acquisizione sono redatti nelle forme e nei modi previsti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208.

Ai fini autorizzativi e sotto il profilo di una ottimale coerenza agronomica, sono da preferire le proposte progettuali che massimizzino l'impiego di effluenti di allevamento e che prevedano, per le eventuali matrici agricole in codigestione, il ricorso alla doppia coltura. Tale fattispecie prevede la coltivazione anche autunno-vernina dei terreni, da effettuarsi secondo modalità compatibili con le rotazioni colturali adottate e coerenti con gli aspetti agronomici e pedologici dei rispettivi territori.

Per quanto possibile deve altresì essere favorito il ricorso all'uso delle biomasse di cui ai precedenti punti a), b), c), e).

Per quanto riguarda le matrici di cui al punto d) il loro impiego deve avvenire in misura coerente con i tradizionali ordinamenti aziendali, il relativo contesto territoriale nonché le possibili scelte imprenditoriali.
La previsione di impiego va commisurata a un ragionevole dimensionamento in base alla capacità produttiva del richiedente tenuto conto della possibile evoluzione nel tempo.

*7.4.2 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse anche parzialmente costituite da rifiuti*

Il presente paragrafo si riferisce unicamente alla digestione anaerobica di effluenti di allevamento miscelati con rifiuti che possono contribuire alla produzione di biogas.

In ingresso al digestore sono ammesse tutte le tipologie di biomasse indicate nel precedente punto 7.4.1.

Per quanto riguarda i residui dei processi dell'industria di particolari filiere produttive e i rifiuti che possono essere recuperati mediante

digestione anaerobica si evidenziano i seguenti (l'elenco, a titolo indicativo, riporta una parte di rifiuti individuati dal d.m. 5/2/1998 e s.m.i. e dal d.m. 05.05.2006, specificati con il rispettivo codice CER, e altre tipologie di rifiuti):

- i residui dei processi di preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale e fanghi degli effluenti prodotti dai trattamenti effettuati presso il luogo di produzione con riferimento al cod. CER 02 02 04;
- i residui dei processi di preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito, della preparazione e fermentazione di melassa e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione con riferimento al cod. CER 02 03 05;
- i residui dei processi della raffinazione dello zucchero e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione con riferimento al cod. CER 02 04 03;
- i residui dei processi dell'industria lattiero-casearia e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione con riferimento al cod. CER 02 05 02;
- i residui dei processi dell'industria dolciaria e della panificazione e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione con riferimento al cod. CER 020603;
- i residui della produzione di bevande alcoliche e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione con riferimento ai cod. CER 02 07 02 e CER 02 07 05;
- i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane [cod. CER 19 08 05];
- i rifiuti biodegradabili di cucine e mense [cod. CER 20 01 08];
- i rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) [cod. CER 20 02 01];
- i rifiuti dei mercati [cod. CER 20 03 02];
- i fanghi primari costituiti da cruschello;
- la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

Resta inteso che i sottoprodotti di origine animale (SOA), così come definiti dal regolamento (CE) n.1069/2009, restano assogettati alle condizioni sanitarie previste dal Regolamento medesimo, sia per le tipologie di materiali, che per le condizioni d'impiego.

Con finalità precauzionali che evitino l'utilizzo agronomico di digestati contenenti sostanze contaminanti:

a) si escludono dall'ingresso al digestore i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria della carta, delle industrie chimiche, del cuoio, del pellame e del tessile;

b) qualora nei processi di digestione anaerobica si abbiano in ingresso sottoprodotti di origine animale e loro derivati e/o i materiali precedentemente indicati, il titolo abilitativo all'impianto è l'Autorizzazione Unica (anche in deroga a quanto previsto nei paragrafi 3.1 e 3.3 e nell'Allegato 2), ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, e il processo autorizzativo verifica anche il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4.3.11;

c) qualora nei processi di digestione anaerobica si abbiano in ingresso sottoprodotti e sottoprodotti di origine animale e loro derivati e/o i materiali precedentemente indicati a monte dell'alimentazione al digestore o direttamente sul processo di digestione anaerobica, devono essere previsti trattamenti di igienizzazione, o in alternativa i digestati ottenuti, prima dell'utilizzo agronomico, devono avere rispettare i requisiti microbiologici previsti dalla seguente tabella 2 (ad es. mediante compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni):

| **TABELLA 2** | |
|---|---|
| Caratteristiche microbiologiche | |
| uova di elminti | Assenti |
| salmonelle | ≤100 MPN/$g_{ss}$ |

d) il digestato deve rispettare tutte le caratteristiche previste dal d. lgs. 99/1992.

È altresì stabilito quanto segue:

1) l'autorizzazione al soggetto che realizza ed esercisce l'impianto di digestione anaerobica è rilasciata ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003; il procedimento di Autorizzazione Unica contempla anche l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d. lgs. 152/2008 e recepisce le disposizioni di cui al Regolamento CE del 21 ottobre 2009, n. 1069;

2) il digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso rifiuti è rifiuto e come tale va gestito. Le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato si configurano come operazioni definite R10 dall'Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sono autorizzate ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i (operazione R10). Per un utilizzo agronomico il digestato deve essere igienizzato;

3) le frazioni liquida e solida del digestato, ottenute per separazione solido-liquido, sono caratterizzate ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e possono essere utilizzate nel rispetto di prescrizioni tecnico-gestionali e agronomiche contenute nell'autorizzazione di cui al precedente punto 2) e finalizzate a massimizzarne l'efficienza di utilizzo;

4) le autorizzazioni all'utilizzo agronomico del digestato devono permettere di collegare i soggetti utilizzatori del digestato al soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica, nonché di conoscere e monitorare le quantità annue di

digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura. Pertanto, al fine di rendere tracciabili le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica in fase di esercizio dello stesso comunica semestralmente, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, agli uffici competenti di Regione Lombardia e Province l'elenco dei soggetti a cui fornisce il digestato e le quantità fornite. I soggetti che ritirano il digestato devono essere autorizzati ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

In Figura 2 si fornisce lo schema logico per utilizzare il digestato in relazione ai disposti normativi e in funzione della tipologia della biomassa in ingresso.

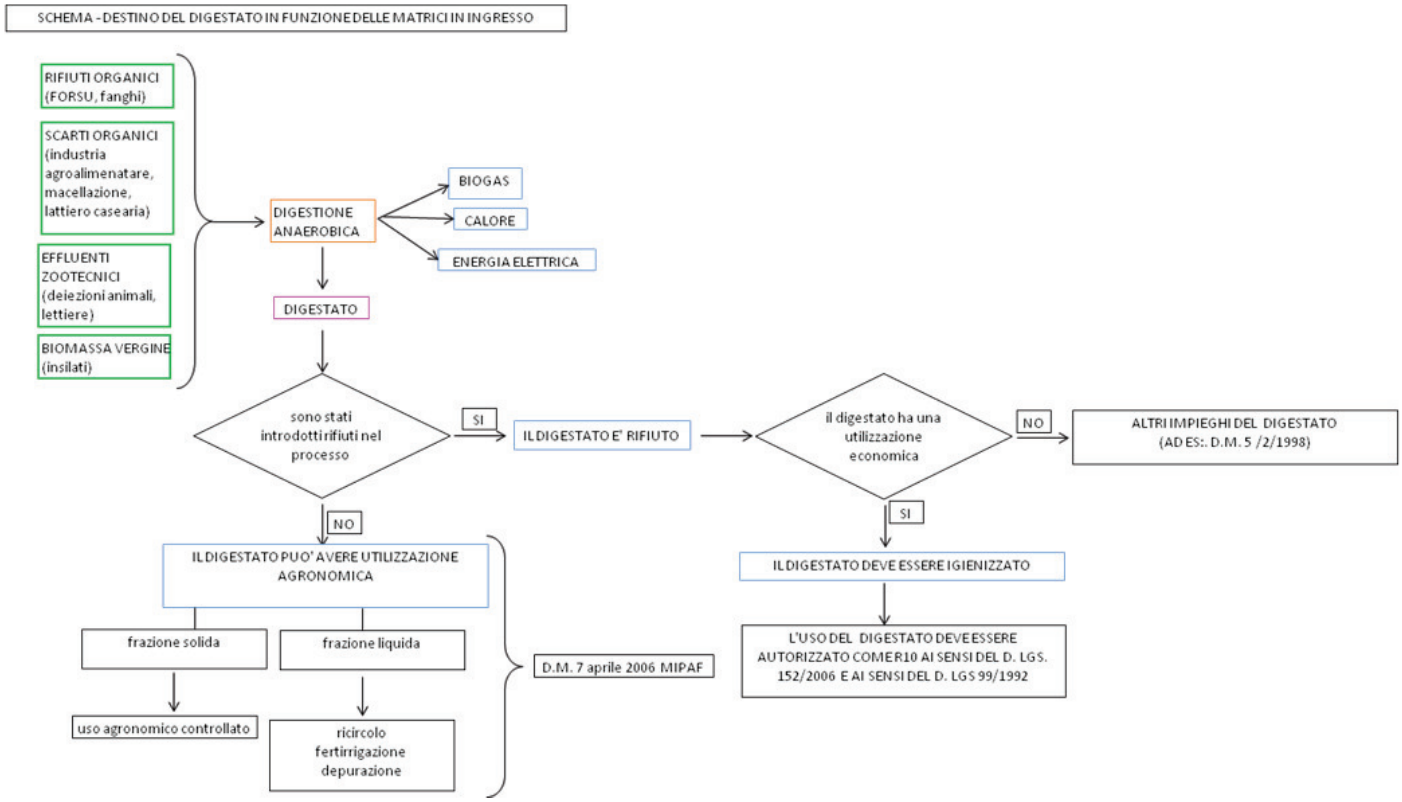


Figura 2 – *Schema di flusso che guida l'utilizzo del digestato secondo la normativa.*

**Parte VIII – Indicazioni tecniche relative alle opere pertinenziali**

Di seguito si forniscono alcune indicazioni tecniche per la realizzazione di alcune opere pertinenziali connesse alla realizzazione degli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica di cui è necessario che i proponenti tengano conto in fase di predisposizione del progetto.

### 8.1 Viabilità specifica

La strada di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima possibile. Si possono realizzare, a carico del soggetto proponente, nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri l'assenza ovvero l'inadeguatezza della viabilità esistente. Salve documentate esigenze di carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o simili). La viabilità specifica dovrà essere dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile e, al termine dei lavori di costruzione, le scarpate realizzate dovranno essere inerbite.

### 8.2 Linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra i generatori delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermoelettrici e alimentati a biomasse e biogas e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione dell'impianto alla rete è preferibile siano interrati, protetti, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalati. In tale caso il tracciato del cavo interrato, sia MT che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio.

Le turbine eoliche di potenza superiore a 1 MWe devono essere dotate di trasformatore all'interno della torre.

Il valore del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o potenziare non deve superare il valore previsto dalla legge 36/2001.

Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT aerea deve essere dotata di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento isolante; in ogni caso sarà necessario prendere in esame in particolare gli impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile misura di mitigazione.

### 8.3 Pertinenze

Le aree di pertinenza dell'impianto devono determinare la minima occupazione possibile di suolo e devono essere sempre accessibili al personale tecnico dell'amministrazione provinciale. Salvo documentate esigenze di carattere tecnico, dovrà essere evitata la pavimentazione impermeabile delle superfici.

### 8.4 Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario. A tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicate al paragrafo 4.5.

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- rimozione completa delle stringhe di pannelli, dei piloni eolici e della eventuale struttura di fondazione posta sotto il profilo del suolo;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l'impianto risulti inoperativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo n. 387/03, articolo 12, comma 4.

**Parte IX – Criteri per le misure compensative**

Tenuto conto dei criteri elencati nell'Allegato 2 del d.m. 10/9/2010 i Comuni, le Province e Regione Lombardia non possono subordinare l'assenso per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica) all'ottenimento di compensazioni monetarie o di opere non direttamente connesse agli impianti oggetto di autorizzazione.

Pertanto sono ammesse esclusivamente misure di compensazione ambientali il cui costo non può superare il 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Per la quantificazione dei proventi il proponente si attiene al calcolo da presentare nella relazione tecnica di cui al punto 4.1 lett. l, num. 9.

Di seguito sono elencate, in modo esemplificativo e in misura non esaustiva, alcune misure di compensazione.

**9.1 Impianti fotovoltaici al suolo**

- cinturazioni perimetrali di vegetazione con finalità di mascheramento visivo;
- piantumazioni a margine delle piste di accesso o delle linee elettriche con finalità di mascheramento visivo.

**9.2 Impianti eolici**

- piantumazione di vegetazione con finalità di mascheramento visivo;
- piantumazioni a margine delle piste di accesso o delle linee elettriche con finalità di mascheramento visivo.

**9.3 Impianti a biomasse**

- piantumazione di vegetazione con finalità di mascheramento visivo e abbattimento di emissioni in atmosfera connesse alla fase di esercizio degli impianti;
- piantumazioni a margine delle piste di accesso o delle linee elettriche con finalità di mascheramento visivo;
- modellamenti morfologici con finalità di mascheramento visivo (rilevati, avvallamenti);
- creazione di specchi d'acqua con finalità di migliorare l'inserimento paesaggistico.

**9.4 Impianti idroelettrici**

- piantumazione di vegetazione con finalità di mascheramento visivo;
- piantumazioni a margine delle piste di accesso o delle linee elettriche con finalità di mascheramento visivo;
- popolamento di specie animali con finalità equilibratrice dell'habitat.

**Parte X – Controlli e sanzioni**

In fase di costruzione e di esercizio degli impianti le amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui hanno competenza secondo normativa. A titolo di supporto si può fare riferimento alle funzioni descritte al paragrafo 4.4.
Alle difformità rilevate le amministrazioni applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento violata.

In caso di costruzione ed esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione l'amministrazione competente applica la sanzione di cui all'art. 44 del d. lgs. 28/2011.

ALLEGATO 1

ELENCO INDICATIVO DEGLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NEL PROCEDIMENTO UNICO

1. autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, di competenza della regione o della provincia;
4. autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
5. autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
6. nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di competenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno – comando Provinciale VV.FF.;
9. nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota (*solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare*);
10. nulla osta idrogeologico previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06;
11. nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
13. mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n.1766 e successive modificazioni;
14. autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;
15. verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
16. nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ;
17. nulla del Ministero delle Sviluppo Economico – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi – ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
18. nulla osta della Regione/AIPO per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico ai sensi del Regio decreto 25 luglio 1934, n. 523, Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
19. autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada).

**FOTOVOLTAICO**

ALLEGATO 2.1

| Collocazione | Tipologia | Caratteristiche | | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [8] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su edificio | Tetti piani (anche con integrazione architettonica) | Impianto per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. | Impianto aderente o integrato nel tetto dell'edificio [1], realizzato su edificio non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Tutti i casi. | nessuna soglia | CEL | | D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387): par. 12.1a. |
| | | | Impianto non aderente o non integrato nel tetto dell'edificio, oppure aderente o integrato nel tetto di un edificio ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | nessuna soglia | CEL | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 11. |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≥ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento alteri i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici. | nessuna soglia | PAS | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | | | Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | nessuna soglia | PAS | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | Impianto per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. | Tutti i casi. | Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento alteri i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |

| Collocazione | Tipologia | Caratteristiche | | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [8] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su edificio | Tetti a falda<br><br>Tetti non piani / non a falda<br><br>(anche con integrazione architettonica) | Impianto per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. | Impianto aderente o integrato nel tetto dell'edificio, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso [7], realizzato su edificio non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Tutti i casi. | nessuna soglia | CEL | | D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387): par. 12.1a. |
| | | | Impianto non aderente o non integrato nel tetto dell'edificio, o con differente inclinazione o differente orientamento della falda, o i cui componenti modificano la sagoma dell'edificio stesso, oppure aderente o integrato nel tetto di un edificio ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento alteri i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici. | nessuna soglia | PAS | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | | | Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | nessuna soglia | PAS | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | Impianto per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. | Tutti i casi. | Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento alteri i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | Impianto industriale posizionato su fabbricato o struttura edilizia non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |

| Collocazione | Tipologia | Caratteristiche | | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [8] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su edificio | Frangisole [3]<br>Pergole [4]<br>Tettoie [5]<br>Sostituzione elementi architettonici [6]<br>Altri impianti su pertinenze di edifici | | Tutti i casi. | Impianto realizzato su edificio sito al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | Impianto industriale, non aderente o integrato, posizionato su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comporti modifiche delle destinazioni di uso, non riguardi le parti strutturali, non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | | |
| | | | | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per il quale l'intervento alteri i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comporti modifiche delle destinazioni di uso o riguardi le parti strutturali o comporti aumento del numero delle unità immobiliari o implichi incremento dei parametri urbanistici. | nessuna soglia | PAS | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | | | Impianto realizzato su edificio non industriale sito all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | nessuna soglia | PAS | Impianto industriale, non aderente o integrato, posizionato su fabbricato, struttura edilizia o sua pertinenza non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| Altri manufatti | Pensiline | Impianto realizzato su strutture accessorie, poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali:<br>- non realizzate in ampi spazi aperti, o p p u r e<br>- realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, le quali risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. | Impianto realizzato su pensiline site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | Impianto aderente o integrato nelle coperture delle pensiline. | ≤ 1 Mwe | CEL | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 11. |
| | | | | | > 1 Mwe | PAS | | |
| | | | | Impianto non aderente o non integrato nelle coperture delle pensiline. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | Impianto industriale posizionato su pensiline di pertinenza di fabbricato o struttura non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | |
| | | | Impianto realizzato su pensiline site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | Tutti i casi. | nessuna soglia | PAS | Impianto industriale, non aderente o integrato nelle coperture delle pensiline, posizionato su pensiline di pertinenza di fabbricato o struttura non a destinazione industriale, produttiva, terziaria o direzionale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | Impianto realizzato su strutture accessorie, poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali, realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, le quali non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. | Tutti i casi. | Tutti i casi. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R.2febbraio2010,n.5:allegatoBpunto2letteraC. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe. [7]<br>Impianto sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. [7] | |

| Collocazione | Tipologia | Caratteristiche | | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [8] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altri manufatti | Serre | Impianto posto sulla copertura o sulle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la cui struttura, in metallo, legno o muratura, deve essere completamente trasparente, fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile:<br>- per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati. | Impianto aderente o integrato nella copertura o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, realizzato su serre non ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Tutti i casi. | nessuna soglia | CEL | | D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387): par. 12.1a. |
| | | | Impianto non aderente o non integrato nella copertura o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderente o integrato nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.1b, par. 12.2a. |
| | | | | | > 200 kWe | PAS | | |
| | | | | Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | nessuna soglia | PAS | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.2a. |
| | | Impianto posto sulla copertura o sulle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura la cui struttura, in metallo, legno o muratura, deve essere completamente trasparente, fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile:<br>- per cui la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati. | Tutti i casi. | Impianto realizzato su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 6 comma 2d.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.1b. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | | |
| | | | | Impianto realizzato su serre site all'interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | | |
| Su suolo | Barriere acustiche | Impianto realizzato su barriere la cui funzione è ridurre la propagazione dei rumori. | Tutti i casi. | Tutti i casi. | ≤ 1 Mwe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2 febbraio 2010, n.5: allegato B punto 2 lettera C.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.<br>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9. |
| | | | | | > 1 Mwe | AU | Impianto industriale:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe; [7]<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. [7] | |
| | Impianti a inseguimento | Impianto i cui moduli sono montati, ad una distanza minima da terra di 2 metri, su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del Sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare. | Impianto per cui non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. | Tutti i casi. | ≤ 200 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5.<br>L.R.2 febbraio 2010, n.5: allegato B punto 2 lettera C.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b.<br>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9. |
| | | | | | > 200 kWe | AU | Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe. [7] | |
| | | | Impianto per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. | Tutti i casi. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2 febbraio 2010, n.5: allegato B punto 2 lettera C.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe. [7]<br>Impianto sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. [7] | |
| | Altri impianti al suolo | Impianto a terra, comunque realizzato, che non ricade nei casi precedenti. | Tutti i casi. | Tutti i casi. | < 20 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R.2 febbraio 2010, n.5: allegato B punto 2 lettera C.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.2b. |
| | | | | | ≥ 20 kWe | AU | Impianto industriale sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe. [7]<br>Impianto sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe. [7] | |

NOTE

1) Impianto installato su:
   - tetto con balaustra perimetrale > 30 cm: la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;
   - tetto con balaustra perimetrale < 30 cm o senza balaustra perimetrale: l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2) Impianto installato su:
   - tetto a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della medesima superficie;
   - tetto non piano / non a falda: i moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
3) Impianti collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti, di lunghezza totale non superiore al doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti sottese.
4) Impianti installati su strutture di pertinenza di edifici atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta, non realizzate in ampi spazi aperti (anche con destinazione agricola) né scollegate da edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
5) Impianti installati su strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
6) Impianti aventi caratteristiche di sostituzione di elementi architettonici di edifici (tetti esclusi) quali: integrazione con superfici opache verticali, integrazione con superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture, superfici apribili e assimilabili; impianti progettati per svolgere anche funzioni di protezione o regolazione termica dell'edificio, di tenuta all'acqua, di tenuta meccanica.
7) I nuovi impianti determinano un cumulo con quelli esistenti o già autorizzati in una medesima area o in aree contigue e quindi formano con questi un unico impianto quando la distanza tra i punti più vicini di essi è inferiore od uguale a 500 metri, indipendentemente dalla previsione che gli impianti abbiano uno o più punti di connessione alla rete elettrica. La distanza è misurata non tenendo conto delle eventuali separazioni quali strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua e confini amministrativi.
   Inoltre il criterio considera la previsione di nuovi impianti in presenza di impianti esistenti, autorizzati e in via di realizzazione. Qualora i nuovi impianti abbiano distanza tra i punti più vicini inferiore od uguale al valore fissato formano con gli impianti esistenti o autorizzati un unico impianto e si applica la soglia per l'assoggettamento alla procedura di Autorizzazione Unica e alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. L'Amministrazione procedente applica il predetto criterio anche nel caso in cui più soggetti presentino, anche in tempi diversi, domande di Autorizzazione Unica riferite a ciascuno dei singoli impianti.
8) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

**EOLICO**

ALLEGATO 2.2

| Tipologia | Caratteristiche | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [1] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianti eolici | Singolo generatore eolico:<br>- installato su tetto di edificio esistente;<br>- con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;<br>- realizzato su edificio non ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). | nessuna soglia | CEL | | D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: art. 11 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali 387): par. 12.5a. |
| | Impianto realizzato su edificio o impianto industriale per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 11.7. |
| | | > 200 kWe | AU | | |
| | Impianto eolico, comunque realizzato:<br>- non ricadente nei casi precedenti;<br>- per il quale non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. | ≤ 50 kWe | CEL | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C-bis, allegato B punto 2 lettera E.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.6a.<br>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9, art. 6 comma 11. |
| | | > 50 kWe<br>≤ 200 kWe | PAS | | |
| | | > 200 kWe | AU | Impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato in area tutelata ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e per il procedimento autorizzativo è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. | |
| | Impianto eolico, comunque realizzato:<br>- non ricadente nei casi precedenti;<br>- per il quale sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune. | < 60 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C-bis, allegato B punto 2 lettera E.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 12.6a. |
| | | ≥ 60 kWe | AU | Impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza complessiva è superiore a 1 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 500 kWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato in area tutelata ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e per il procedimento autorizzativo è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. | |
| Torri anemometriche | Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento:<br>- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;<br>- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;<br>- per le quali sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;<br>- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione. | n.a. | CEL | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.5b. |
| | Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento:<br>- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;<br>- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;<br>- per le quali sia previsto che la rilevazione duri più di 36 mesi;<br>- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione. | n.a. | PAS | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.6b. |
| | Torri anemometriche, comunque realizzate, non ricadenti nei casi precedenti. | n.a. | AU | | D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |

NOTE
1) L'art 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

——— • ———

**BIOMASSE, BIOLIQUIDI, BIOGAS**

ALLEGATO 2.3

| Tipologia | Caratteristiche | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [2] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti di generazione elettrica tramite gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: - non alimentati da rifiuti; - alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 1<br><br>(digestione anaerobica, gassificazione, pirolisi, combustione biogas) | Impianto operante in assetto cogenerativo | Tutte le tipologie di impianto. | < 50 kWe | CEL | | Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a. |
| | | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema;<br>- sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.<br><br>Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b. |
| | | Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | < 1000 kWe ovvero < 3000 kWt | PAS | | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a. |
| | | | ≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt | AU | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| | Impianto non operante in assetto cogenerativo | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b. |
| | | Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | < 250 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b. |
| | | | ≥ 250 kWe | AU | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |

| Tipologia | Caratteristiche | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [2] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti di generazione elettrica tramite biomasse:<br>- non alimentati da rifiuti;<br>- alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali non si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. [1]<br><br>(combustione bioliquidi e biomasse solide) | Impianto operante in assetto cogenerativo | Tutte le tipologie di impianto. | < 50 kWe | CEL | | Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3a. |
| | | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b. |
| | | Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | < 1000 kWe ovvero < 3000 kWt | PAS | | D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>Legge 23 luglio 2009, n. 99: art. 27 comma 20.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4a. |
| | | | ≥ 1000 kWe e ≥ 3000 kWt | AU | Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.<br><br>Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2..<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| | Impianto non operante in assetto cogenerativo | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale esistente per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.3b. |
| | | Impianto, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | < 200 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera N, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.4b. |
| | | | ≥ 200 kWe | AU | Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda:<br>-sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.<br><br>Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno;<br>- sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno. | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2..<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera N, allegato B punto 2 lettera A, allegato B punto 7 lettera Z.B.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |

| Tipologia | Caratteristiche | | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [2] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti di generazione elettrica tramite biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.<br><br>(digestione anaerobica, gassificazione, pirolisi, combustione biogas, bioliquidi e biomasse solide) | Tutte le tipologie di impianto. | Tutte le tipologie di impianto. | nessuna soglia | AU | Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda: -sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe; - sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe.<br><br>Impianto per il trattamento biologico (quale ad esempio digestore per la produzione del biogas, denitrificatore, impianto di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenzialità di trattamento è superiore a 25.000 abitanti equivalenti o a 75 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema; - sottoposto a procedura di VIA se la potenzialità di trattamento è superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 t/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.<br><br>Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 10 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il recupero avviene mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 5 t/giorno; - sottoposto a procedura di VIA se se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e la capacità complessiva è superiore a 100 t/giorno.<br><br>Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi: - sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006; - sottoposto a procedura di VIA se il recupero avviene mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006. | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3. D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato A lettera M, allegato A lettera N, allegato A lettera AH, allegato B punto 1 lettera A, allegato B punto 1 lettera G, allegato B punto 7 lettera Z.A, allegato B punto 7 lettera Z.B. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1, par. 10.3. |

NOTE
1) L'utilizzo di rifiuti in questi impianti avviene in regime di procedura semplificata ai sensi dell'articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle relative soglie previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
2) L'art. 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.

——— • ———

**IDROELETTRICO, GEOTERMOELETTRICO**

ALLEGATO 2.4

| Tipologia | Caratteristiche | Potenza | Provvedimento autorizzativo | VIA [1] | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianti idroelettrici | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale [2] per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.7a. |
| | | > 200 kWe | AU | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| | Impianto realizzato su acquedotto o fognatura. | ≤ 1 Mwe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.8b.<br>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: art. 6 comma 9. |
| | | > 1 Mwe | AU | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| | Impianto idroelettrico, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | < 100 kWe | PAS | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 5, Tabella A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.8b. |
| | | ≥ 100 kWe | AU | Impianto per la produzione di energia idroelettrica:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza installata è superiore a 100 kWe escluse le seguenti fattispecie: impianto già compreso in progetto di concessione di derivazione d'acqua pubblica già assoggettato a verifica di VIA; impianto realizzato in serie su acquedotto o canale artificiale che utilizza, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; impianto che utilizza il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistente senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV; impianto ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituisce le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza installata è superiore a 50 kWe escluse le seguenti fattispecie: impianto già compreso in progetto di concessione di derivazione d'acqua pubblica già assoggettato a verifica di VIA; impianto realizzato in serie su acquedotto o canale artificiale che utilizza, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; impianto che utilizza il Deflusso Minimo Vitale (DMV) di concessione di derivazione esistente senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal DMV; impianto ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituisce le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua;<br>- sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza di concessione è superiore a 30 MWe, inclusi dighe ed invasi direttamente asserviti.<br>Derivazione di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse:<br>- sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA se la portata derivata è superiore a 200 litri al secondo, escluse la seguente fattispecie: derivazione comprendente impianto per la produzione di energia idroelettrica già assoggettato a verifica di VIA;<br>- sottoposta a procedura di VIA se la derivazione è ubicata, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la portata derivata è superiore a 100 litri al secondo, escluse la seguente fattispecie: derivazione comprendente impianto per la produzione di energia idroelettrica già assoggettato a verifica di VIA.<br>Derivazione di acque sotterranee:<br>- sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA se la portata media di concessione è superiore a 50 litri al secondo;<br>- sottoposta a procedura di VIA se la derivazione è ubicata, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la portata media di concessione è superiore a 25 litri al secondo;<br>- sottoposta a procedura di VIA se la portata media di concessione è superiore a 100 litri al secondo;.<br>Impianto destinato a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole:<br>- sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se di altezza superiore a 10 m o determinante un volume d'invaso superiore a 100.000 $m^3$. | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3, Tabella A.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2, allegato II alla Parte Seconda art. 13.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera B, allegato B punto 2 lettera M, allegato B punto 7 lettera D.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| Impianti geotermoelettrici | Impianto realizzato in edificio o impianto industriale [2] per il quale l'intervento:<br>- non alteri i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;<br>- non comporti modifiche delle destinazioni di uso;<br>- non riguardi le parti strutturali;<br>- non comporti aumento del numero delle unità immobiliari;<br>- non implichi incremento dei parametri urbanistici. | ≤ 200 kWe | CEL | | D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia): art. 3 comma 1b, art. 6 comma 2a, art. 123 comma 1.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 12.7a. |
| | | > 200 kWe | AU | | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |
| | Impianto geotermoelettrico, comunque realizzato, non ricadente nei casi precedenti. | nessuna soglia | AU | Impianto termico per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda:<br>- sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 50 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se la potenza termica complessiva è superiore a 150 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA se l'impianto è ubicato, anche parzialmente, nelle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e la potenza complessiva è superiore a 25 MWe;<br>- sottoposto a procedura di VIA di competenza statale se la potenza termica complessiva è superiore a 300 MWe. | D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: art. 12 comma 3.<br>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: art. 6 comma 6b, art. 6 comma 8, allegato II alla Parte Seconda art. 2.<br>L.R. 2 febbraio 2010, n. 5: allegato A lettera C, allegato B punto 2 lettera A.<br>D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali 387): par. 10.1. |

NOTE
1) L'art. 14 della L.R. 5/2010 indica l'attribuzione delle funzioni amministrative per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e le tempistiche per l'attuazione delle funzioni predette.
2) In regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera possono essere realizzati solamente gli interventi che riguardano le parti di impianto ricomprese nell'edificio o impianto industriale.